SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Conferenza Unificata

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. **98**.

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed, in particolare, il comma 3, dell'articolo 75, come modificato dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

Visto, in particolare, il comma 10-*ter* dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-*quinquies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;

Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, secondo il quale «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, la Tabella 7, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la proposta formulata, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 24232 del 26 novembre 2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge 95 del 2012;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 11, 15 e 18 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reso con nota n. 16053 del 20 novembre 2013;

Visto l'articolo 2, comma10-*ter*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:

i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Articolazione del Ministero

1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti tre Dipartimenti:

a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale.

Art. 3.

Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti

1. I capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.

2. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.

3. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.

4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Art. 4.

Conferenza permanente dei capi Dipartimento e dei direttori generali

1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale.

2. Il capo del Dipartimento, o i capi dei Dipartimenti, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, è assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 5.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; convenzioni editoriali; promozione di eventi, nelle materia di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione; cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica e collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione; promozione dell'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.

2. Nell'ambito del Dipartimento operano il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica e il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica.

3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali e n. 30 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.

4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

b) direzione generale per il personale scolastico;

c) direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;

b) ordinamenti dei percorsi liceali;

c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;

d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonché dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;

e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;

f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;

g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;

h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa;

i) indirizzi in materia di libri di testo, in raccordo con la direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l'innovazione digitale;

l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;

m) cura delle relazioni internazionali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, anche al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

n) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica;

o) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione dei dispositivi comunitari;

p) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;

q) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;

r) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero;

s) alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

t) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;

u) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

v) indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e, in raccordo con la direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la gestione degli adempimenti finalizzati alla attribuzione della quota di competenza di INVALSI e INDIRE nel riparto del Fondo di finanziamento degli enti di ricerca; indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

aa) svolge le funzioni di segreteria dell'Organo collegiale nazionale con funzioni di consulenza e di supporto tecnico-scientifico in materia di istruzione e formazione professionale.

6. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;

b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;

d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;

g) programmazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo del personale docente e gestione della prova di accesso, programmazione e gestione dei percorsi abilitanti speciali;

h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

i) rapporti con il Ministero degli affari esteri in materia di organici e di procedure per la copertura dei posti nelle scuole italiane all'estero;

l) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

7. La direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le Regioni e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;

b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;

d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;

e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attività, supporto alle attività del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti, nonché delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;

g) orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo del lavoro, anche in raccordo con la direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica;

h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attività;

i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento di-

retto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;

l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della 'carta dello studente' mediante soluzioni innovative, anche di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;

n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;

o) attuazione, nelle materie di competenza, dei Protocolli di intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al fine di realizzare azioni efficaci di intervento;

p) promozione, nelle materie di competenza, di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri Uffici coinvolti per materia.

Art. 6.

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

1. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attività, normazione generale e finanziamento di università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; disciplina l'orientamento degli studenti universitari ex ante ed ex post e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i sistemi di accesso e i percorsi formativi nonché i servizi di job-placement; si raccorda in modo costante con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione, per favorire la connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore; cura l'armonizzazione e l'integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione, l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di formazione superiore, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5, lettera *q)*; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione superiore con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assicurando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 in tema di programmazione e vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali; analisi, elaborazione e diffusione della normativa comunitaria e delle modalità di interazione con gli organismi comunitari e relativa assistenza alle imprese; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale, anche mediante specifici raccordi fra università ed enti di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilità in sede internazionale; definizione dei fabbisogni informativi, nei settori della formazione superiore e della ricerca, e, in raccordo con la direzione generale per i contratti, gli acquisti, per i sistemi informativi e la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai fini dell'inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti, della ricerca, della valutazione; promozione dell'internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca; promozione dell'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.

2. Nell'ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli Uffici di supporto degli Organismi previsti dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca.

3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.

4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore;

b) direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;

c) direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

5. La direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema universitario;

b) finanziamento del sistema universitario;

c) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

d) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e per le residenze;

e) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le Regioni e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione superiore, assicurandone il coordinamento;

f) istituzione e accreditamento delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

g) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle università e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale, nonché sui regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

h) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;

i) gestione delle procedure di reclutamento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

l) monitoraggio dei bilanci degli atenei, coordinamento nell'implementazione della contabilità economico-patrimoniale, coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo degli atenei;

m) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate.

6. La direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio, con monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

b) procedure di accreditamento dei corsi di studio e dottorato di ricerca;

c) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari e alle scuole di specializzazione a numero programmato;

d) accreditamento dei collegi universitari e residenze universitarie;

e) indirizzi e strategie in materia di rapporti delle università con lo sport;

f) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;

g) servizi di orientamento, tutorato e job placement in raccordo con il tessuto imprenditoriale;

h) raccordo con la direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;

i) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti;

l) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;

m) internazionalizzazione del sistema della formazione superiore e monitoraggio della normazione europea a riguardo; integrazione delle autonomie universitarie e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell'educazione superiore;

n) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilità internazionale degli studenti;

o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

7. La direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale;

b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca;

c) indirizzo, vigilanza e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;

d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;

e) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e comunitari;

f) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;

g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;

h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;

i) rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

l) promozione della cultura scientifica;

m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonché della gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

n) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;

o) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica;

p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati al sistema della ricerca e cura delle attività legate all'individuazione e rinnovo degli esperti ed addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;

q) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato di esperti per la politica della ricerca e del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca.

Art. 7.

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori università, ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica; innovazione digitale nell'amministrazione e nelle istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali. Cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione. Cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica. Cura dei rapporti per le materie di competenza del Ministero con l'Agenzia per l'Italia digitale. Predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; attività di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni ed enti locali. Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. Coordinamento e monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale, indirizzando l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; promozione dell'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.

2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali, di cui uno con funzioni di autorità di audit, in conformità con i regolamenti sui fondi strutturali europei destinati al settore istruzione.

3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica;

c) direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;

b) reclutamento e formazione generale del personale Ministero;

c) amministrazione del personale del Ministero;

d) relazioni sindacali e contrattazione;

e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;

f) mobilità generale del personale del Ministero;

g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;

h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;

i) servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la gestione delle biblioteche;

l) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;

m) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;

n) trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, nonché del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui è affidata la titolarità di Uffici scolastici regionali;

o) gestione delle attività rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale di seconda fascia, nonché per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di prima fascia;

p) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesi-

ma Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonché dei dirigenti di seconda fascia cui è affidata la titolarità degli Uffici scolastici regionali;

q) funzione di coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

r) adozione delle misure di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza, valutazione e merito;

s) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica;

t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;

u) coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilità, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti;

z) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

aa) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;

bb) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

cc) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;

dd) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

ee) coordinamento, organizzazione, formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;

ff) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

gg) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

hh) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;

ii) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

ll) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

mm) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti.

5. La direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale;

b) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;

c) gestione contrattuale dei servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale;

d) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;

e) elaborazione del piano acquisti annuale;

f) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione;

g) gestione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

h) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

i) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale, in raccordo con la direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

l) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della società dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni;

m) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene i sistemi informativi automatizzati;

n) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

o) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;

p) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo;

q) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto del sistema scolastico;

r) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura

delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;

s) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione, università e ricerca;

t) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;

u) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza;

v) pianificazione e realizzazione degli interventi del sistema informativo per il settore della formazione superiore, in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

z) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;

aa) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione e i Dipartimenti del Ministero;

bb) gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione;

cc) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione;

dd) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

6. Nell'ambito della direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.

7. La direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica;

b) individuazione delle priorità in materia di valutazione e promozione di appositi progetti;

c) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;

d) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico;

e) individuazione di un nuovo modello architettonico di scuola, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attività didattiche ed organizzative dei plessi scolastici;

f) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata;

g) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica;

h) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

i) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;

l) opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati;

m) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;

n) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi;

o) autorità di gestione del programma operativo nazionale del Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppo' e del Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti per l'Apprendimento' nelle regioni dell'obiettivo 'Convergenza' – Programmazione e gestione delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate;

p) autorità di certificazione del Programma operativo nazionale del Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppo' e del Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti per l'apprendimento' nelle regioni dell'obiettivo 'Convergenza';

q) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;

r) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema scolastico;

s) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica;

t) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale;

u) editoria digitale, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.

Art. 8.

Uffici scolastici regionali

1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18, di cui 14 di livello dirigenziale generale.

2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali in cui è preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie adotta, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio; supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma 4, lettere *m)* e *o)*.

3. L'Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 12 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

8. Su proposta avanzata dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

Art. 9.

Corpo ispettivo

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Art. 10.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi Dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 11.

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento, è compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi dieci posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance-OIV.

4. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 13.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 febbraio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CARROZZA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2390

TABELLA A
(Articolo 11)

Dotazione organica del personale

Personale dirigenziale:	
Dirigenti di prima fascia	27*
Dirigenti di seconda fascia, amministrativi	222**
Dirigenti di seconda fascia, tecnici	191
Totale dirigenti	440

* Compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

** Compresi 10 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione.

Personale non dirigenziale:

Area III	n. 2.490
Area II	n. 3.144
Area I	n. 344
Totale Aree	n. 5.978

Totale complessivo n. 6.418

———

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O., come modificato dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:

«Art. 75 *(Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria).*

(*Omissis*).

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

(*Omissis*).».

— Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Si riporta il testo dei commi 1, lettere *a)* e *b)*, e 10-*ter* dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156, S.O.:

«Art. 2 *(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni).* — 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

(*Omissis*).».

«10-*ter*. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-*quinquies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

(*Omissis*).».

— Si riporta il comma 406 dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.:

«406. Il termine di cui all'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.».

— Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150:

«Art. 1 *(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni).*

(*Omissis*).

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'art. 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.».

— Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):

«Art. 2 *(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale).*

(*Omissis*).

7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso art. 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*);

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei

conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Il d.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16 (Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2009, n. 60.

— Il d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2009, n. 60.

— Il d.P.R. 3 giugno 2011, n. 132 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2011, n. 183.

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

«Art. 2 *(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni).*

(*Omissis*).

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dei commi da 3 a 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 5 *(I dipartimenti).*

(*Omissis*).

3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.

4. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 21 *(Responsabilità dirigenziale).* — 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 137, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«Art. 137 *(Competenze dello Stato)*.

(*Omissis*).

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.».

— Il d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2013, n. 155.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1999, n. 181:

«Art. 4 *(Museo della scienza e della tecnica)*. — 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 è trasformato nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci», ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.

2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione.

3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.

4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.

5. Tra le finalità della Fondazione lo statuto individua in particolare:

a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.

6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.

7. La «Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità della fondazione.

8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.

9. La Fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali.

10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:

«Art. 605 *(Competenze del Ministero della pubblica istruzione).*

(*Omissis*).

2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:

a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;

b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;

c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza è compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge;

d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46 ;

e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.

3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.».

Note all'art. 6:

— Il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2 *(Competenze del CIPE)*.

(*Omissis*).

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».

— Si riporta il testo del comma 870 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:

«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.».

Note all'art. 7:

— Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Il D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della L. 23 ottobre 1992, n. 421), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1993, n. 42.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 17 *(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera *e)*;

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

1-*bis*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-*ter*. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera *c)*, con le modalità di cui all'art. 51.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222:

«Art. 3 *(Uffici di statistica)*. — 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono

con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999, n. 170:

«Art. 4 *(Consigli regionali dell'istruzione)*. — 1. È istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.

2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento.

3. Il consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.

4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. È garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

6. All'interno del consiglio è istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2.

7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale.

9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.

10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia è istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

11. I termini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.».

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 75, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1985, n. 135:

«Art. 9. Fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale.

Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione.

L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero.

I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2001, n. 56:

«Art. 13 *(Organi per l'amministrazione scolastica)*. — 1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo del comma 4-*bis*, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. :

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 300 del 1999, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 13:

— Il d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2009, n. 60.

— Il d.P.R. 3 giugno 2011, n. 132 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2011, n. 183.

14G00109

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 il territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

Considerato, inoltre, che detti eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, l'interruzione di collegamenti viari e della rete dei servizi essenziali, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, quindi, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle loro abitazioni;

Considerato che l'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario 2014, della somma di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della regione Piemonte del 7 e 27 gennaio, del 10 febbraio, del 12 e 31 marzo 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 10 e 11 marzo 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Piemonte provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 3,7 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente: RENZI

14A05459

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle provincie di Foggia, Lecce e Taranto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 il territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto è stato colpito da eventi meteorologici di eccezionale intensità tali da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che tali fenomeni hanno causato movimenti franosi, danni alle strutture arginali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed idriche, nonché alle opere di bonifica ed irrigazione, agli edifici pubblici e privati, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, inoltre, che l'esondazione di corsi d'acqua ha provocato allagamenti, l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari e dei servizi essenziali, nonché una grave compromissione delle attività produttive;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Considerato che l'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario 2014, della somma di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della Regione Puglia del 12 dicembre 2013, 2 gennaio e 4 febbraio 2014;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 2014;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Puglia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 9.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente: RENZI

14A05460

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 settembre 2013.

Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
E DEL DEMANIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 2 del comma 628 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 18 maggio 2010 n. 112, disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, Supplemento Ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati nell'Allegato «A» al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui l'art. 2 dal comma 629 al comma 631 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni ora riprodotte e coordinate nel decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;

Constatato che il citato decreto di individuazione prevede all'art. 2 che il trasferimento al Patrimonio disponibile degli alloggi da alienare venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto;

Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'Allegato «A» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato;

Considerato che per gli alloggi appartenenti al demanio pubblico dello Stato, mediante appositi decreti emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, si è provveduto al loro trasferimento al Patrimonio dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per gli alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione;

Visto l'art. 9 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo;

Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato «A» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 non sono più funzionali alle esigenze delle Forze Armate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli alloggi di cui alle premesse individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile, per essere alienati per le finalità dell'art. 2, commi da 629 a 631 della legge 24 dicembre 2008, n. 244 (ora art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare) e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro della difesa del 18 maggio 2010 n. 112, disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto alla registrazione presso gli organi di controllo.

Roma, 5 settembre 2013

Il direttore dei lavori e del demanio del Ministero della difesa
FALSAPERNA

Il direttore generale dell'Agenzia del demanio
SCALERA

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2013
Difesa, registro n. 6, foglio n. 43

ALLEGATO

CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
ECN0056	Bra (CN)	via Trento e Trieste, 17	fg.48, part. 402, sub. 1 con autorimessa al fg. 48, part. 402, sub. 2
ETO00437	Candiolo (TO)	corso Orbassano, 12A	fg. 6, part. 298, sub. 9 con box auto al fg. 6, part. 298, sub. 2
ETO00438	Candiolo (TO)	corso Orbassano, 12A	fg. 6, part. 298, sub. 8 con box auto al fg. 6, part. 298, sub. 3
ETO00440	Candiolo (TO)	corso Orbassano, 12A	fg. 6, part. 298, sub. 6 con box auto al fg. 6, part. 298, sub. 5
ETO00441	Candiolo (TO)	corso Orbassano, 12A	fg. 6, part. 298, sub. 7 con box auto al fg. 6, part. 298, sub. 4
ECN0057	Dronero (CN)	via Valle Maira, 26	fg. 28, part. 147, sub. 1 con autorimessa al fg. 28, part. 147, sub. 2 e deposito al fg. 28, part. 147, sub. 3
EVC0044	Gattinara (VC)	via Manzoni, 3	fg. 42, part. 422, sub. 6 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 7 e due depositi al fg. 42, part. 422, sub. 30 e 31 in quota parte millesimale (179,27/1000).
EVC0045	Gattinara (VC)	via Manzoni, 3	fg. 42, part. 422, sub. 1 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 12 e due depositi al fg. 42, part. 422, sub. 30 e 31 in quota parte millesimale (157,45/1000).
EVC0046	Gattinara (VC)	via Manzoni, 3	fg. 42, part. 422, sub. 2 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 11 e due depositi al fg. 42, part. 422, sub. 30 e 31 in quota parte millesimale (154,13/1000).
EVC0047	Gattinara (VC)	via Manzoni, 3	fg. 42, part. 422, sub. 3 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 10 e due depositi al fg. 42, part. 422, sub. 30 e 31 in quota parte millesimale (152,53/1000).
EVC0048	Gattinara (VC)	via Manzoni, 3	fg. 42, part.422, sub.4 con autorimessa al fg.42 part.422, sub.9, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 42, part. 422, sub. 13 e due depositi al fg. 42, part. 422, sub.30 e 31 in quota parte millesimale (192,65/1000).

EVC0049	Gattinara (VC)	via Manzoni, 3	fg. 42, part. 422, sub. 5 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 8, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 24, part. 422, sub. 14 e due depositi al fg. 42, part. 422, sub. 30 e 31 in quota parte millesimale (163,97/1000).
EVC0050	Gattinara (VC)	via Manzoni, 5	fg. 42, part. 422, sub. 17 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 27 e deposito al fg. 42, part. 422, sub. 32 in quota parte millesimale (181,71/1000).
EVC0051	Gattinara (VC)	via Manzoni, 5	fg. 42, part. 422, sub. 18 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 25 e deposito al fg. 42, part. 422, sub. 32 in quota parte millesimale (149,44/1000).
EVC0052	Gattinara (VC)	via Manzoni, 5	fg. 42, part. 422, sub. 19 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 24 e deposito al fg. 42, part. 422, sub. 32 in quota parte millesimale (174,35/1000).
EVC0053	Gattinara (VC)	via Manzoni, 5	fg. 42, part. 422, sub. 20 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 23 e deposito al fg. 42, part. 422, sub. 32 in quota parte millesimale (149,97/1000).
EVC0054	Gattinara (VC)	via Manzoni, 5	fg. 42, part. 422, sub. 21 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 22 e deposito al fg. 42, part. 422, sub. 32 in quota parte millesimale (172,76/1000).
EVC0055	Gattinara (VC)	via Manzoni, 5	fg. 42, part. 422, sub. 16 con autorimessa al fg. 42, part. 422, sub. 26 e deposito al fg. 42, part. 422, sub. 32 in quota parte millesimale (171,77/1000).
EVC0038	Vercelli (VC)	via Manzoni, 27	fg. 94, part. 2239, sub. 8
EVC0039	Vercelli (VC)	via Manzoni, 27	fg. 94, part. 1699, sub. 25 e fg. 94, part. 2239, sub. 9
EVC0040	Vercelli (VC)	via Manzoni, 27	fg. 94, part. 1699, sub. 26 e fg. 94, part. 2239, sub. 11
EVC0041	Vercelli (VC)	via Manzoni, 27	fg. 94, part. 2239, sub. 12
EVC0042	Vercelli (VC)	via Manzoni, 27	fg. 94, part. 2239, sub. 10
ESV0040	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg.27, part.937,sub.11 con posto auto scoperto al fg. 27 part.936, sub.12, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part.937, sub 19 e cantina comune in quota parte millesimale (81,01/1000) al fg.27, part.937, sub.24.

ESV0041	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 2 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 13, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 21 e cantina comune in quota parte millesimale (109,73/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0042	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 3 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 14, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 17 e cantina comune in quota parte millesimale (99,83/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0043	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 4 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 15, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 12 e cantina comune in quota parte millesimale (84,44/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0044	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 5 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 16, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 13 e cantina comune in quota parte millesimale (88,75/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0045	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 6 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 17, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 14 e cantina comune in quota parte millesimale (92,76/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0046	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 7 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 18, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 20 e cantina comune in quota parte millesimale (81,54/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0047	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 8 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 19, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 16 e cantina comune in quota parte millesimale (84,63/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0048	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 9 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 20, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 22 e cantina comune in quota parte millesimale (89,51/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0049	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 10 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 21, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 15 e cantina comune in quota parte millesimale (75,96/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0050	Albenga (SV)	via Piave, 118	fg. 27, part. 937, sub. 1 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 22, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 937, sub. 18 e cantina comune in quota parte millesimale (104,25/1000) al fg. 27, part. 937, sub. 24.
ESV0028	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 11 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 1, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 22 e cantina comune in quota parte millesimale (81,22/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.

ESV0029	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 8 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 2, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 19 e cantina comune in quota parte millesimale 83,99/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
ESV0030	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 9 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 3, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 20 e cantina comune in quota parte millesimale (80,26/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
ESV0031	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 6 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 4, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 17 e cantina comune in quota parte millesimale (86,55/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
ESV0032	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 5 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 5, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 16 e cantina comune in quota parte millesimale (87,40/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
ESV0033	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 4 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 6, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 15 e cantina comune in quota parte millesimale (88,33/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
ESV0034	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 3 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 7, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 14 e cantina comune in quota parte millesimale (94,49/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
ESV0035	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 2 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 8, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 13 e cantina comune in quota parte millesimale (126,13/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
ESV0037	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 1 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 9, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 12 e cantina comune in quota parte millesimale (98,98/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
ESV0038	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 10 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 10, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 21 e cantina comune in quota parte millesimale (81,31/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
ESV0039	Albenga (SV)	via Piave, 116	fg. 27, part. 938, sub. 7 con posto auto scoperto al fg. 27 part. 936, sub. 11, deposito di pertinenza esclusiva al fg. 27, part. 938, sub. 18 e cantina comune in quota parte millesimale (86,01/1000) al fg. 27, part. 938, sub. 23.
EIM0003	Imperia (IM)	via Vecchia Piemonte, 41	fg. 3, part.1590, sub.4, con posto auto scoperto al fg. 3, part.1590, sub. 17 e deposito comune al fg. 3, part. 1590, sub. 11 per millesimi 118,69

EIM0004	Imperia (IM)	via Vecchia Piemonte, 41	fg. 3, part.1590, sub.5, con posto auto scoperto al fg. 3, part.1590, sub. 21 e deposito comune al fg. 3, part. 1590, sub. 11 per millesimi 119,05
EIM0009	Imperia (IM)	via Vecchia Piemonte, 41	fg. 3, part.1590, sub.9, con posto auto scoperto al fg. 3, part.1590, sub. 15 e deposito comune al fg. 3, part. 1590, sub. 11 per millesimi 84,99
EBS0025	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 374, sub. 16 con box al fg. 40, part. 374, sub. 24 con posto scoperto al fg. 40, part. 387, sub. 4
EBS0026	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 374, sub. 15 con box al fg. 40, part. 374, sub. 23 con posto scoperto al fg. 40, part. 387, sub. 3
EBS0029	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 374, sub. 20 con box al fg. 40, part. 374, sub. 26 con posto scoperto al fg. 40, part. 387, sub. 6
EBS0030	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 374, sub. 19 con box al fg. 40, part. 374, sub. 21 con posto scoperto al fg. 40, part. 387, sub. 1
EBS0052	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 375, sub. 15 con box al fg. 40, part. 375, sub. 23 con posto scoperto al fg. 40, part. 388, sub. 3
EBS0053	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 375, sub. 18 con box al fg. 40, part. 375, sub. 25 con posto scoperto al fg. 40, part. 388, sub. 5
EBS0055	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 375, sub. 20 con box al fg. 40, part. 375, sub. 26 con posto scoperto al fg. 40, part. 388, sub. 6
EBS0056	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 375, sub. 19 con box al fg. 40, part. 375, sub. 21 con posto scoperto al fg. 40, part. 388, sub. 1
EBS0057	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 376, sub. 16 con box al fg. 40, part. 376, sub. 24 con posto scoperto al fg. 40, part. 389, sub. 4
EBS0058	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 376, sub. 15 con box al fg. 40, part. 376, sub. 23 con posto scoperto al fg. 40, part. 389, sub. 3
EBS0059	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 376, sub. 18 con box al fg. 40, part. 376, sub. 25 con posto scoperto al fg. 40, part. 389, sub. 5
EBS0060	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 376, sub. 17 con box al fg. 40, part. 376, sub. 22 con posto scoperto al fg. 40, part. 389, sub. 2

EBS0061	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 376, sub. 20 con box al fg. 40, part. 376, sub. 26 con posto scoperto al fg. 40, part. 389, sub. 6
EBS0062	Brescia (BS)	via Longure, 26	fg. 40, part. 376, sub. 19 con box al fg. 40, part. 376, sub. 21 con posto scoperto al fg. 40, part. 389, sub. 1
EMI0106	Milano (MI)	via Gian Girolamo Savoldo, 4	fg. 105, part. 42, sub. 706
EMI0107	Milano (MI)	via Gian Girolamo Savoldo, 4	fg. 105, part. 42, sub. 19
ETV0219	Oderzo (TV)	piazza Cavour, n.4	Sez.D, fg.11, part. 251, sub. 23 con box al Sez.D, fg.11, part. 251, sub. 33
ETV0220	Oderzo (TV)	piazza Cavour, n.4	Sez.D, fg.11, part. 251, sub. 24
ETV0221	Oderzo (TV)	piazza Cavour, n.4	Sez.D, fg.11, part. 251, sub. 25
ETV0222	Oderzo (TV)	piazza Cavour, n.4	Sez.D, fg.11, part. 251, sub. 26
EBL0054	Pieve di Cadore (BL)	via Vissà, n.33	fg. 34, part. 685, sub. 1 con i due posti auto al fg. 34, part. 685 sub 19 e 20, con 1/5 di proprietà di due magazzini identificati catastalmente al fg. 34, part. 685 sub 10 e 11
EBL0055	Pieve di Cadore (BL)	via Vissà, n.31	fg. 34, part. 685, sub. 6 con i due posti auto al fg. 34, part. 685 sub 15 e 24, con 1/4 di proprietà di tre magazzini identificati catastalmente al fg. 34, part. 685 sub 12, 13 e 14
EBL0056	Pieve di Cadore (BL)	via Vissà, n.31	fg. 34, part. 685, sub. 7 con i due posti auto al fg. 34, part. 685 sub 28 e 29, con 1/4 di proprietà di tre magazzini identificati catastalmente al fg. 34, part. 685 sub 12, 13 e 14
EBL0057	Pieve di Cadore (BL)	via Vissà, n.33	fg. 34, part. 685, sub. 2 con il posto auto al fg. 34, part. 685 sub 18, con 1/5 di proprietà di due magazzini identificati catastalmente al fg. 34, part. 685 sub 10 e 11
EBL0058	Pieve di Cadore (BL)	via Vissà, n.33	fg. 34, part. 685, sub. 3 con i due posti auto al fg. 34, part. 685 sub 16 e 17, con 1/5 di proprietà di due magazzini identificati catastalmente al fg. 34, part. 685 sub 10 e 11
EBL0059	Pieve di Cadore (BL)	via Vissà, n.31	fg. 34, part. 685, sub. 8 con posto auto al fg. 34, part. 685 sub 25, con 1/4 di proprietà di tre magazzini identificati catastalmente al fg. 34, part. 685 sub 12, 13 e 14

EBL0060	Pieve di Cadore (BL)	via Vissà, n.33	fg. 34, part. 685, sub. 4 con il posto auto al fg. 34, part. 685 sub 21, con 1/5 di proprietà di due magazzini identificati catastalmente al fg. 34, part. 685 sub 10 e 11
EBL0061	Pieve di Cadore (BL)	via Vissà, n.33	fg. 34, part. 685, sub. 5 con i due posti auto al fg. 34, part. 685 sub 22 e 23, con 1/5 di proprietà di due magazzini identificati catastalmente al fg. 34, part. 685 sub 10 e 11
EBL0062	Pieve di Cadore (BL)	via Vissà, n.31	fg. 34, part. 685, sub. 9 con i due posti auto al fg. 34, part. 685 sub 26 e 27, con 1/4 di proprietà di tre magazzini identificati catastalmente al fg. 34, part. 685 sub 12, 13 e 14
EVR0118	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 5	fg. 7, part. 98, sub. 1 con box al fg. 7, part. 98 sub 28.
EVR0119	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 5	fg. 7, part. 98, sub. 2 con box al fg. 7, part. 98 sub 23.
EVR0120	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 5	fg. 7, part. 98, sub. 3.
EVR0121	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 5	fg. 7, part. 98, sub. 4 con box al fg. 7, part. 98 sub 25.
EVR0122	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 5	fg. 7, part. 98, sub. 5 con box al fg. 7, part. 98 sub 27.
EVR0123	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 5	fg. 7, part. 98, sub. 6 con box al fg. 7, part. 98 sub 26.
EVR0124	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 5	fg. 7, part. 98, sub. 7.
EVR0125	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 5	fg. 7, part. 98, sub. 8 con box al fg. 7, part. 98 sub 24.
EVR0126	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 7	fg. 7, part. 98, sub. 34 con box al fg. 7, part. 98 sub 21.
EVR0127	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 7	fg. 7, part. 98, sub. 35 con box al fg. 7, part. 98 sub 20.
EVR0128	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 7	fg. 7, part. 98, sub. 11 con box al fg. 7, part. 98 sub 22.

EVR0129	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 7	fg. 7, part. 98, sub. 36 con box al fg. 7, part. 98 sub 19.
EVR0130	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 7	fg. 7, part. 98, sub. 37.
EVR0131	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 7	fg. 7, part. 98, sub. 38.
EVR0132	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 7	fg. 7, part. 98, sub. 39 con box al fg. 7, part. 98 sub 18.
EVR0133	S.Martino Buon Albergo (VR)	via A. Manzoni, n. 7	fg. 7, part. 98, sub. 16 con box al fg. 7, part. 98 sub 17.
EFI0173	Firenze (FI)	via Ciuto Brandini, n. 24	fg. 139, part. 274, sub. 504 e fg. 139 part. 1236 con posto auto coperto identificato al fg. 139, part. 356, sub. 501.
EFI0174	Firenze (FI)	via Ciuto Brandini, n. 24	fg. 139, part. 274, sub. 503 e fg. 139 part. 525, fg. 139, part. 358 con box auto identificato al fg. 139, part. 274, sub. 12.
EFI0175	Firenze (FI)	via Ciuto Brandini, n. 24	fg. 139, part. 274, sub. 505 con box auto identificato al fg. 139, part. 274, sub. 14.
EFI0176	Firenze (FI)	via Ciuto Brandini, n. 24	fg. 139, part. 274, sub. 507; box auto al fg. 139, part. 274, sub. 16
EFI0177	Firenze (FI)	via Ciuto Brandini, n. 24	fg. 139, part. 274, sub. 506 posto auto coperto identificato al fg. 139, part. 356, sub. 502.
EFI0178	Firenze (FI)	via Ciuto Brandini, n. 24	fg. 139, part. 274, sub. 508 con box auto identificato al fg. 139, part. 274, sub. 13.
EFI0179	Firenze (FI)	via Ciuto Brandini, n. 24	fg. 139, part. 274, sub. 510 con box auto identificato al fg. 139, part. 274, sub. 15.
EFI0180	Firenze (FI)	via Ciuto Brandini, n. 24	fg. 139, part. 274, sub. 509 con box auto identificato al fg. 139, part. 274, sub. 11.
EFI0009	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub. 1, int.1 con box al fg.98, part. 2268, sub. 5, Int.19 e Locale Deposito(quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13

EFI0010	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub. 2, int.2 con box al fg.98, part. 2268, sub. 6, Int.20 e Locale Deposito (quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13
EFI0011	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub. 4, int.4 con box al fg.98, part. 2268, sub. 2, Int.16 e Locale Deposito(quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13
EFI0012	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub. 3, int.3 con box al fg.98, part. 2268, sub. 9, Int.23 e Locale Deposito(quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13
EFI0013	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub.6, int.6 con box al fg.98, part. 2268, sub. 3, Int.17 e Locale Deposito(quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13
EFI0014	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub.5, int.5 e Locale Deposito (quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13
EFI0015	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub.8, int.8 con box fg.98, part. 2268, sub.1, int.15 e Locale Deposito (quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13
EFI0016	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub.7, int.7 con box fg.98, part. 2268, sub.4, int.18 e Locale Deposito(quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13
EFI0017	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub.10, int.10 con box fg.98, part. 2268, sub.7, int.21 e Locale Deposito(quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13
EFI0018	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub.9, int.9 con box fg.98, part. 2268, sub.8, int.22 e Locale Deposito(quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500, int.13
EFI0019	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub.12, int.12 e Locale Deposito(quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500 int.13
EFI0020	Firenze (FI)	via dell'Arcolaio, n.44/A	fg.98, part. 756, sub.11, int.11 con box fg.98, part.756, sub.14, e Locale Deposito(quota parte pari a 1/12) fg.98, part. 756, sub.500
EFI0151	Firenze (FI)	via Dei Marignolli, n. 65/C	fg.43, part. 48, sub.509 (comprensivo di cantina e locale deposito di pertinenza)
EFI0152	Firenze (FI)	via Dei Marignolli, n. 65/B	fg.43, part. 48, sub.510 (comprensivo di cantina di pertinenza)
EFI0153	Firenze (FI)	via Dei Marignolli, n. 65/B	fg.43, part. 48, sub.508 (comprensivo di cantina di pertinenza)

EFI0154	Firenze (FI)	via Dei Marignolli, n. 65/B	fg.43, part. 48, sub.511 (comprensivo di cantina di pertinenza)
EFI0155	Firenze (FI)	via Dei Marignolli, n. 65/A	fg.43, part. 48, sub.507 (comprensivo di cantina di pertinenza)
EFI0182	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 500
EFI0183	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 501
EFI0184	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 503
EFI0185	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 502
EFI0186	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 504
EFI0187	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 506
EFI0188	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 505
EFI0189	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 507
EFI0190	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 509
EFI0191	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 508
EFI0192	Firenze (FI)	via De'Malcontenti n. 1	fg. 175, part. 246, sub. 510
ESI0039	Siena (SI)	via di Pian d'Ovile, n. 33	fg. 68, part. 267, sub. 2

ESI0040	Siena (SI)	via di Pian d'Ovile, n. 33	fg. 68, part. 267, sub. 1
ESI0041	Siena (SI)	via di Pian d'Ovile, n. 33	fg. 68, part. 267, sub. 3
ESI0042	Siena (SI)	via di Pian d'Ovile, n. 33	fg. 68, part. 267, sub. 5
ENA0230	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 90 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 91 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 92.
ENA0231	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 21 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 102 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 103 e con locale deposito al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 88,
ENA0232	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 22 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 104 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 105.
ENA0233	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 127 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 93.
ENA0234	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 24 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 96 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 97e con posto moto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 98.
ENA0235	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 25 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 94 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 95.
ENA0236	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 128 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 100 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 101.
ENA0237	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 27 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 99.
ENA0238	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 28 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 106 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 107.
ENA0239	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 129 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 122 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 123.

ENA0240	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 30 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 118 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 119.
ENA0241	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 31 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 116, sub. 60 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 117.
ENA0242	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 130 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 112 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 113.
ENA0243	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 33 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 108 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 109.
ENA0244	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 34 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 110 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 111 e con locale deposito al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 89.
ENA0245	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 131 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 114, sub. 46 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 115.
ENA0246	Napoli (NA)	via Rossetti n. 46	fg. 8/CHI, part. 986, sub. 36 con posto auto coperto al fg. 8/CHI, part. 986, sub. 120 e con posto auto scoperto fg. 8/CHI, part. 986, sub. 121.
ETS0080	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 156 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 65
ETS0079	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 155
ETS0078	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 154
ETS0077	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 93 con n. 4 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 4, 5, 71 e 72 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 79
ETS0076	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 92 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 21 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 153
ETS0075	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 90 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 20 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 88

ETS0074	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 89 con n. 3 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 1, 31 e 62 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 85
ETS0073	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 119 con n. 2 posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 56 e 57 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 129
ETS0072	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 120 con n. 2 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 47 e 48 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 126
ETS0071	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 121 con n. 2 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 37 e 13 e n. 2 depositi al fg. 6, part. 1676/1, sub. 142 e 143
ETS0070	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 122 con n. 2 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 36 e 41 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 152
ETS0069	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 123 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 51 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 127
ETS0068	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 124 con n. 2 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 38 e 46 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 141
ETS0067	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 125 con n. 3 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 2, 39 e 49 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 145
ETS0066	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 118 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 22 e n. 2 depositi al fg. 6, part. 1676/1, sub. 139 e 151
ETS0065	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 111 con n. 3 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 14, 43 e 45 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 135
ETS0064	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 112 con n. 3 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 6, 66 e 67 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 131
ETS0063	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 113 con n. 3 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 16, 17 e 68 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 144
ETS0062	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 114 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 23 e n. 2 depositi al fg. 6, part. 1676/1, sub. 138 e 150
ETS0061	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 115 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 24 e n. 2 depositi al fg. 6, part. 1676/1, sub. 146 e 147

ETS0060	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 116 con n. 3 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 15, 40 e 44 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 140
ETS0059	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 117 con n. 2 posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 34 e 35 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 137
ETS0058	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 110 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 25 e n. 2 depositi al fg. 6, part. 1676/1, sub. 148 e 149
ETS0057	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 103 con n. 2 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 60 e 61 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 74
ETS0056	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 104 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 26 e n. 2 depositi al fg. 6, part. 1676/1, sub. 133 e 134
ETS0055	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 105 con n. 2 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub.11 e 28 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 132
ETS0054	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 106 con n. 4 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 7, 8, 18 e 27 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 80
ETS0053	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 107 con n. 3 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 9, 10 e 19 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 81
ETS0052	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 108 con n. 2 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 50 e 54 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 77
ETS0051	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 109 con n. 3 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 3, 52 e 53 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 76
ETS0050	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 102 con n. 2 posto auto/moto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 12 e 30 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 130
ETS0049	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 95 con n. 2 posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 32 e 33 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 78
ETS0048	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 96 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 42 e n. 2 depositi al fg. 6, part. 1676/1, sub. 128 e 136
ETS0047	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 97 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 63 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 84

ETS0046	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 98 con n. 2 posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 69 e 70 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 86
ETS0045	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 99 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 64 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 82
ETS0044	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 100 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 29 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 75
ETS0042	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 94 con posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 55 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 83
ETS0043	Trieste (TS)	via vicolo Ospitale Militare, 7/9	fg. 6, part. 1676/1, sub. 101 con n. 2 posto auto al fg. 6, part. 1676/1, sub. 58 e 59 e deposito al fg. 6, part. 1676/1, sub. 87
EBA 0087	Bari (BA)	via Napoli, 324/C	fg. 15, part. 110, sub. 3
EBA0088	Bari (BA)	via Napoli, 326	fg.15, part. 110, sub. 4, con deposito di pertinenza al fg. 15, part. 112, sub.1.
EBA 0089	Bari (BA)	via Napoli, 326	fg. 15, part. 110, sub. 5
EBA0090	Bari (BA)	via Napoli, 326/A	fg.15, part. 110, sub. 6, con deposito di pertinenza al fg. 15, part.112, sub.2.
EBA0091	Bari (BA)	via Napoli, 324/C	fg.15, part. 110, sub. 7, con deposito di pertinenza al fg. 15, part. 110, sub.15.
EBA0092	Bari (BA)	via Napoli, 326	fg.15, part. 110, sub. 8 e deposito di pertinenza esclusiva al fg. 15, part. 112, sub 3.
EBA 0093	Bari (BA)	via Napoli, 326	fg. 15, part. 110, sub. 9
EBA0094	Bari (BA)	via Napoli, 326/A	fg.15, part. 110, sub. 10.
EBA0095	Bari (BA)	via Napoli, 326	fg.15, part. 110, sub. 11.

EBA0096	Bari (BA)	via Napoli, 326	fg.15, part. 110, sub. 12.
EBA0097	Bari (BA)	via Napoli, 326	fg.15, part. 110, sub. 13.
EBA0098	Bari (BA)	via Napoli, 326/A	fg.15, part. 110, sub. 14.
EBA 0099	Bari (BA)	via Napoli, 324	fg. 15, part. 130, sub. 1
EBA0100	Bari (BA)	via Napoli, 324/A	fg.15, part. 130, sub. 4 e deposito di pertinenza al fg. 15, part.130, sub.8.
EBA 0101	Bari (BA)	via Napoli, 324/B	fg. 15, part. 130, sub. 2
EBA0102	Bari (BA)	via Napoli, 324/A	fg.15, part. 130, sub. 5.
EBA 0103	Bari (BA)	via Napoli, 324/A	fg. 15, part. 130, sub. 6
EBA0104	Bari (BA)	via Napoli, 322/C	fg.15, part. 134, sub. 1 e deposito di pertinenza al fg. 15, part.134, sub.7.
EBA 0105	Bari (BA)	via Napoli, 322/D	fg. 15, part. 134, sub. 10 e cantina al fg. 15, part. 134, sub. 5
EBA 0106	Bari (BA)	via Napoli, 322/D	fg. 15, part. 134, sub. 11 e cantina al fg. 15, part. 134, sub. 6
EBA0107	Bari (BA)	via Napoli, 322/C	fg.15, part. 134, sub. 12 e deposito di pertinenza al fg. 15, part.134, sub.8.
EBA 0108	Bari (BA)	via Napoli, 322/D	fg. 15, part. 134, sub. 13 e cantina al fg. 15, part. 134, sub. 4
EBA0109	Bari (BA)	via Napoli, 322/A	fg.15, part. 134, sub. 14 e deposito di pertinenza al fg. 15, part.134, sub.16.

EBA0078	Bari (BA)	via Napoli, 328/D	fg. 15, part. 87, sub. 3
EBA0079	Bari (BA)	via Napoli, 330	fg. 15, part. 87, sub. 4 con deposito/cantina al fg. 15, part. 87, sub. 8
EBA0080	Bari (BA)	via Napoli, 330/A	fg.15, part. 87, sub. 5.
EBA0081	Bari (BA)	via Napoli, 330	fg.15, part. 87, sub. 6.
EBA0082	Bari (BA)	via Napoli, 330	fg.15, part. 87, sub. 7.
EBA0083	Bari (BA)	via Napoli, 328/C	fg. 15, part.92, sub.5, con deposito di pertinenza esclusiva al fg. 15, part. 92, sub. 7.
EBA0084	Bari (BA)	via Napoli, 328/B	fg. 15, part. 92, sub. 6 con deposito/cantina al fg. 15, part. 92, sub. 12
EBA0085	Bari (BA)	via Napoli, 328/B	fg.15, part. 92, sub. 10 e deposito di pertinenza esclusiva al fg. 15, part. 92, sub 9.
EBA0086	Bari (BA)	via Napoli, 328/B	fg.15, part. 92, sub. 11 e deposito di pertinenza al fg. 15, part.92, sub.8.
EAQ0077	Sulmona (AQ)	via Fonte D'Amore, n.56	fg.13, part. 62 sub.2 con box auto al fg.13, part.62 sub.3
EAQ0078	Sulmona (AQ)	via Fonte D'Amore, n.56	fg.13, part. 725
EAP0001	Ascoli Piceno (AP)	viale della Rimembranza n. 30	fg.169, part. 1213, sub.3
EAP0002	Ascoli Piceno (AP)	viale della Rimembranza n.30	fg.169, part. 1213, sub.4
EAP0003	Ascoli Piceno (AP)	viale della Rimembranza n.30	fg.169, part. 1213, sub.5

EAP0004	Ascoli Piceno (AP)	viale della Rimembranza n.30	fg.169, part. 1213, sub.6
EBA0170	Taranto (TA)	Via Magnaghi, 12	fg. 244, part. 1668, sub. 76 con posto auto scoperto al fg. 244, part. 1668, sub. 42 e cantina al fg. 244, part. 1668, sub. 29
EBA0171	Taranto (TA)	Via Magnaghi, 12	fg. 244, part. 1668, sub. 72 con posto auto scoperto al fg. 244, part. 1668, sub. 43 e cantina al fg. 244, part. 1668, sub. 6
EBA0172	Taranto (TA)	Via Magnaghi, 12	fg. 244, part. 1668, sub. 73 con posto auto scoperto al fg. 244, part. 1668, sub. 44 e cantina al fg. 244, part. 1668, sub. 10
EBA0173	Taranto (TA)	Via Magnaghi, 12	fg. 244, part. 1668, sub. 86 con posto auto scoperto al fg. 244, part. 1668, sub. 45 e cantina al fg. 244, part. 1668, sub. 25
MTA0074	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 34, sub14 e sub 24, con posti auto scoperti al sub 46 e al sub 63
MTA0075	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 35, sub 13 e sub 23, con posti auto scoperti al sub 47 e al sub 64
MTA0076	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 36 e sub 12, con posto auto scoperto al sub 48
MTA0077	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 37, sub 11 e sub 26, con posti auto scoperti al sub 49 e al sub 65
MTA0078	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 38, sub18, con posti auto scoperti al sub 50 e al sub 66
MTA0079	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 77 e sub 27, con posto auto scoperto al sub 51
MTA0080	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 78 e sub 28, con posto auto scoperto al sub 52
MTA0081	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 79 e sub 17, con posti auto scoperti al sub 53 e al sub 67
MTA0082	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 74 e sub 16, con posti auto scoperti al sub 54 e al sub 68

MTA0083	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 75 e sub 9, con posto auto scoperto al sub 55
MTA0084	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 82 e sub 8, con posto auto scoperto al sub 56
MTA0085	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 83 e sub 7, con posto auto scoperto al sub 57
MTA0086	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 84 e sub 15, con posti auto scoperti al sub 58 e al sub 69
MTA0087	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 85 e sub 22, con posti auto scoperti al sub 59 e al sub 70
MTA0088	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 87 e sub 21, con posti auto scoperti al sub 60 e al sub 71
MTA0089	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 88 e sub 19, con posto auto scoperto al sub 61
MTA0090	Taranto (TA)	via Magnaghi 12	foglio 244 part 1668 sub 89 e sub 20, con posto auto scoperto al sub 62
MTA0258	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 96 e sub 83, con posto auto coperto al sub 71 e posto auto scoperto al sub 141
MTA0259	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 94 e sub 82, con posto auto coperto al sub 72 e posto auto scoperto al sub 142
MTA0260	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 95 e sub 84, con posto auto coperto al sub 73 e posto auto scoperto al sub 143
MTA0261	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 99 e sub 86, con posto auto coperto al sub 74 e posto auto scoperto al sub 144
MTA0262	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 97 e sub 90, con posto auto coperto al sub 75 e posto auto scoperto al sub 145
MTA0263	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 98 e sub 88, con posto auto coperto al sub 76 e posto auto scoperto al sub 146

MTA0264	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 102 e sub 85, con posto auto coperto al sub 77 e posto auto scoperto al sub 147
MTA0265	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 100 e sub 89, con posto auto coperto al sub 78 e posto auto scoperto al sub 148
MTA0266	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 101 e sub 87, con posto auto coperto al sub 79 e posto auto scoperto al sub 149
MTA0267	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 130 e sub 127, con posto auto coperto al sub 108 e posto auto scoperto al sub 170
MTA0268	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 131 e sub 125, con posto auto coperto al sub 106 e posto auto scoperto al sub 168
MTA0269	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 129 e sub 120, con posto auto coperto al sub 107 e posto auto scoperto al sub 169
MTA0270	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 134 e sub 122, con posto auto coperto al sub 109 e posto auto scoperto al sub 171
MTA0271	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 132 e sub 124, con posto auto coperto al sub 110 e posto auto scoperto al sub 172
MTA0272	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 133 e sub 121, con posto auto coperto al sub 111 e posto auto scoperto al sub 173
MTA0273	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 137 e sub 126, con posto auto coperto al sub 112 e posto auto scoperto al sub 174
MTA0274	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 135 e sub 116, con posto auto coperto al sub 113 e posto auto scoperto al sub 175
MTA0275	Taranto (TA)	via Messina 123	foglio 244 part 21130 sub 136 e sub 123, con posto auto coperto al sub 114 e posto auto scoperto al sub 176
MTA0052	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 5 e sub 43, con posto auto scoperto al sub 54
MTA0053	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 6 e sub 49, con posto auto scoperto al sub 55

MTA0054	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 7 e sub 29, con posto auto scoperto al sub 56
MTA0055	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 3, sub 33 e sub 35, con posto auto scoperto al sub 52
MTA0056	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 2 e sub 28, con posto auto scoperto al sub 51
MTA0057	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 4 e sub 36, con posto auto scoperto al sub 53
MTA0058	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 13 e sub 42, con posto auto scoperto al sub 62
MTA0059	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 12 e sub 40, con posto auto scoperto al sub 61
MTA0060	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 14 e sub 48, con posto auto scoperto al sub 63
MTA0061	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 15 e sub 39, con posto auto scoperto al sub 64
MTA0062	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 9 e sub 31, con posto auto scoperto al sub 58
MTA0063	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 8 e sub 24, con posto auto scoperto al sub 57
MTA0064	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 10 e sub 25, con posto auto scoperto al sub 59
MTA0065	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 11 e sub 34, con posto auto scoperto al sub 60
MTA0066	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 20, sub 37 e sub 38, con posto auto scoperto al sub 69
MTA0067	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 21 e sub 47, con posto auto scoperto al sub 70

MTA0068	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 22, sub 44 e sub 45, con posto auto scoperto al sub 71
MTA0069	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 23 e sub 27, con posto auto scoperto al sub 72
MTA0070	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 16 e sub 32, con posto auto scoperto al sub 65
MTA0071	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 17 e sub 26, con posto auto scoperto al sub 66
MTA0072	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 18 e sub 30, con posto auto scoperto al sub 67
MTA0073	Taranto (TA)	via Magnaghi 10	foglio 244 part 21131 sub 19 e sub 41, con posto auto scoperto al sub 68
MTA0276	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 59 e sub 51, con posto auto coperto al sub 36 e posto auto scoperto al sub 150
MTA0277	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 60 e sub 55, con posto auto coperto al sub 37 e posto auto scoperto al sub 151
MTA0278	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 61 e sub 49, con posto auto coperto al sub 38 e posto auto scoperto al sub 152
MTA0279	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 62 e sub 48, con posto auto coperto al sub 39 e posto auto scoperto al sub 153
MTA0280	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 63 e sub 54, con posto auto coperto al sub 40 e posto auto scoperto al sub 154
MTA0281	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 64 e sub 52, con posto auto coperto al sub 41 e posto auto scoperto al sub 155
MTA0282	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 65 e sub 50, con posto auto coperto al sub 42 e posto auto scoperto al sub 156
MTA0283	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 66 e sub 53, con posto auto coperto al sub 43 e posto auto scoperto al sub 157

MTA0284	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 67 e sub 56, con posto auto coperto al sub 44 e posto auto scoperto al sub 158
MTA0285	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 25 e sub 13, con posto auto coperto al sub 2 e posto auto scoperto al sub 160
MTA0286	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 24 e sub 15, con posto auto coperto al sub 1 e posto auto scoperto al sub 159
MTA0287	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 26 e sub 20, con posto auto coperto al sub 3 e posto auto scoperto al sub 161
MTA0288	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 27 e sub 18, con posto auto coperto al sub 4 e posto auto scoperto al sub 162
MTA0289	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 28 e sub 12, con posto auto coperto al sub 5 e posto auto scoperto al sub 163
MTA0290	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 29 e sub 14, con posto auto coperto al sub 6 e posto auto scoperto al sub 164
MTA0291	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 30 e sub 17, con posto auto coperto al sub 7 e posto auto scoperto al sub 165
MTA0292	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 31 e sub 16, con posto auto coperto al sub 8 e posto auto scoperto al sub 166
MTA0293	Taranto (TA)	via Magnaghi 4	foglio 244 part 21130 sub 32 e sub 19, con posto auto coperto al sub 9 e posto auto scoperto al sub 167
ECN0039	Borgo San Dalmazzo (CN)	via Cuneo, 24	fg.8, part. 1203, sub. 4, con autorimessa al fg. 8, part.1203, sub.7, posto auto scoperto al fg. 8, part. 1203, sub. 10 e quota parte millesimale del deposito sottotetto (309,75/1000) al fg. 8, part. 1203 sub. 1
ECN0040	Borgo San Dalmazzo (CN)	via Cuneo, 24	fg.8, part. 1203, sub. 5, con autorimessa al fg. 8, part.1203, sub.8, posto auto scoperto al fg. 8, part. 1203, sub. 11 e quota parte millesimale del deposito sottotetto (332,97/1000) al fg. 8, part. 1203 sub. 1
ECN0041	Borgo San Dalmazzo (CN)	via Cuneo, 24	fg.8, part. 1203, sub. 6, con autorimessa al fg. 8, part.1203, sub.9, posto auto scoperto al fg. 8, part. 1203, sub. 12 e quota parte millesimale del deposito sottotetto (358,28/1000) al fg. 8, part. 1203 sub. 1

ECN0042	Borgo San Dalmazzo (CN)	via Cuneo, 26	fg. 8, part. 1202, sub. 5 con autorimessa al fg. 8, part. 1202, sub. 9, posto auto fg. 8, part. 1202, sub. 14 e la quota parte millesimale del deposito sottotetto al fg. 8, part. 1202, sub. 1
ECN0043	Borgo San Dalmazzo (CN)	via Cuneo, 26	fg. 8, part.1202, sub.6 con autorimessa al fg.8 part.1202, sub.13, posto auto scoperto al fg.8, part.1202, sub. 15 e la quota parte millesimale del deposito sottotetto al fg.8, part.1202, sub. 1
ECN0044	Borgo San Dalmazzo (CN)	via Cuneo, 26	fg. 8, part. 1202, sub. 7 con autorimessa al fg. 8, part. 1202, sub. 12, posto auto fg. 8, part. 1202, sub. 16 e la quota parte millesimale del deposito sottotetto al fg. 8, part. 1202, sub. 1
ECN0045	Borgo San Dalmazzo (CN)	via Cuneo, 26	fg. 8, part. 1202, sub. 8 con autorimessa al fg. 8, part. 1202, sub. 11, posto auto fg. 8, part. 1202, sub. 17 e la quota parte millesimale del deposito sottotetto al fg. 8, part. 1202, sub. 1
ECN0046	Borgo San Dalmazzo (CN)	via Cuneo, 26	fg. 8, part. 1202, sub. 4 con autorimessa al fg. 8, part. 1202, sub. 10, posto auto fg. 8, part. 1202, sub. 18 e la quota parte millesimale del deposito sottotetto al fg. 8, part. 1202, sub. 1
ECO0011	Como (CO)	via Frigerio n. 1/b	fg. BOR/10, part. 5078, sub. 703 con box al fg. BOR/10, part. 5078, sub. 718 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5081.
ECO0012	Como (CO)	via Frigerio n. 1/b	fg. BOR/10, part. 5078, sub. 704 con box al fg. BOR/10, part. 5078, sub. 711 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5079.
ECO0013	Como (CO)	via Frigerio n. 1/b	fg. BOR/10, part. 5078, sub. 705 con box al fg. BOR/10, part. 5078, sub. 713 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5085.
ECO0014	Como (CO)	via Frigerio n. 1/b	fg. BOR/10, part. 5078, sub. 706 con box al fg. BOR/10, part. 5078, sub. 714 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5086
ECO0015	Como (CO)	via Frigerio n. 1/b	fg. BOR/10, part. 5078, sub. 707 con box al fg. BOR/10, part. 5078, sub. 716 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5088.
ECO0016	Como (CO)	via Frigerio n. 1/b	fg. BOR/10, part. 5078, sub. 708 con box al fg. BOR/10, part. 5078, sub. 712 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5080.
ECO0018	Como (CO)	via Frigerio n. 1/b	fg. BOR/10, part. 5078, sub. 710 con box al fg. BOR/10, part. 5078, sub. 717 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5082.
ECO0003	Como (CO)	via Frigerio n. 1/a	fg. BOR/10, part. 3603, sub. 704 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5091.
ECO0004	Como (CO)	via Frigerio n. 1/a	fg. BOR/10, part. 3603, sub. 703 con box al fg. BOR/10, part.3603, sub. 702 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5093.

ECO0005	Como (CO)	via Frigerio n. 1/a	fg. BOR/10, part. 3603, sub. 706 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5027.
ECO0006	Como (CO)	via Frigerio n. 1/a	fg. BOR/10, part. 3603, sub. 705 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5089.
ECO0007	Como (CO)	via Frigerio n. 1/a	fg. BOR/10, part. 3603, sub. 707 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5092.
ECO0008	Como (CO)	via Frigerio n. 1/a	fg. BOR/10, part. 3603, sub. 708 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5084.
ECO0009	Como (CO)	via Frigerio n. 1/a	fg. BOR/10, part. 3603, sub. 710 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5026.
ECO0010	Como (CO)	via Frigerio n. 1/a	fg. BOR/10, part. 3603, sub. 709 con posto scoperto al fg. BOR/10, part. 5090.
EBS0043	Brescia (BS)	viale del Piave n. 225	fg. 151, part.195, sub. 33.
EBS0044	Brescia (BS)	viale del Piave n. 225	fg. 151, part.195, sub. 32.
EBS0045	Brescia (BS)	viale del Piave n. 225	fg. 151, part.195, sub. 35.
EBS0046	Brescia (BS)	viale del Piave n. 225	fg. 151, part.195, sub. 34.
EBS0047	Brescia (BS)	viale del Piave n. 225	fg. 151, part.195, sub. 37.
EBS0048	Brescia (BS)	viale del Piave n. 225	fg. 151, part.195, sub. 36.
EBS0049	Brescia (BS)	viale del Piave n. 225	fg. 151, part.195, sub. 39.
EBS0050	Brescia (BS)	viale del Piave n. 225	fg. 151, part.195, sub. 38.

EPV0003	Pavia (PV)	via Riviera n. 30	fg. B/11, part. 1432
EPV0041	Pavia (PV)	via Riviera n. 16	fg. B/11, part. 1433, sub. 2
EPV0002	Pavia (PV)	via Riviera n. 28	fg. B/11, part. 1434
EPV0004	Pavia (PV)	via Riviera n. 28	fg. B/11, part. 1436
EPV0026	Pavia (PV)	via Riviera n. 20	fg. B/11, part. 1438 , sub. 5 con i box al fg. B/11, part. 1438, sub. 21 e 22
EPV0027	Pavia (PV)	via Riviera n. 20	fg. B/11, part. 1438 , sub. 6 con i box al fg. B/11, part. 1438, sub. 14, 19 e 20
EPV0028	Pavia (PV)	via Riviera n. 20	fg. B/11, part. 1438 , sub. 7 con i box al fg. B/11, part. 1438, sub. 25 e 26
EPV0029	Pavia (PV)	via Riviera n. 20	fg. B/11, part. 1438 , sub. 10 con i box al fg. B/11, part. 1438, sub. 15 e 27
EPV0030	Pavia (PV)	via Riviera n. 20	fg. B/11, part. 1438 , sub. 9 con i box al fg. B/11, part. 1438, sub. 23 e 24
EPV0031	Pavia (PV)	via Riviera n. 20	fg. B/11, part. 1438 , sub. 8 con i box al fg. B/11, part. 1438, sub. 16, 17 e 18
ETO0508	SUSA (TO)	corso Francia, 22	fg.1, part. 529, sub. 5, con autorimessa al fg. 1, part.529, sub. 12 e posto auto scoperto al fg. 1, part.529, sub. 18.
ETO0509	SUSA (TO)	corso Francia, 22	fg.1, part. 529, sub. 6, con autorimessa al fg. 1, part.529, sub. 11 e posto auto scoperto al fg. 1, part.529, sub. 17.
ETO0510	SUSA (TO)	corso Francia, 22	fg.1, part. 529, sub. 7, con autorimessa al fg. 1, part.529, sub. 10 e posto auto scoperto al fg. 1, part.529, sub. 16.
ETO0511	SUSA (TO)	corso Francia, 22	fg.1, part. 529, sub. 3, con autorimessa al fg. 1, part.529, sub. 14 e posto auto scoperto al fg. 1, part.529, sub. 20.

ETO0512	SUSA (TO)	corso Francia, 22	fg.1, part. 529, sub. 4, con autorimessa al fg. 1, part.529, sub. 13 e posto auto scoperto al fg. 1, part.529, sub. 19.
ETO0513	SUSA (TO)	corso Francia, 22	fg.1, part. 529, sub. 8, con autorimessa al fg. 1, part.529, sub. 9 e posto auto scoperto al fg. 1, part.529, sub. 15.
EUD0617	Palmanova (UD)	viale Stazione, 5	fg. 1, part. 937, sub. 2 con posto auto scoperto al fg. 1, part. 876, sub. 2 e due depositi al fg. 1, part. 937, sub. 11 e 13
EUD0618	Palmanova (UD)	viale Stazione, 5	fg. 1, part. 937, sub. 3 con posto auto scoperto al fg. 1, part. 876, sub. 3 e deposito al fg. 1, part. 937, sub. 10
EUD0619	Palmanova (UD)	viale Stazione, 5	fg. 1, part. 937, sub. 4 con posto auto scoperto al fg. 1, part. 876, sub. 4 e deposito al fg. 1, part. 937, sub. 18
EUD0620	Palmanova (UD)	viale Stazione, 5	fg. 1, part. 937, sub. 5 con posto auto scoperto al fg. 1, part. 876, sub. 5 e deposito al fg. 1, part. 937, sub. 17
EUD0621	Palmanova (UD)	viale Stazione, 5	fg. 1, part. 937, sub. 6 con posto auto scoperto al fg. 1, part. 876, sub. 6 e deposito al fg. 1, part. 937, sub. 16
EUD0623	Palmanova (UD)	viale Stazione, 5	fg. 1, part. 937, sub. 8 con posto auto scoperto al fg. 1, part. 876, sub. 8 e deposito al fg. 1, part. 937, sub. 15
EUD0624	Palmanova (UD)	viale Stazione, 5	fg. 1, part. 937, sub. 9 con posto auto scoperto al fg. 1, part. 876, sub. 9 e deposito al fg. 1, part. 937, sub. 14
EUD0611	Palmanova (UD)	viale Stazione, 1	fg. 1, part. 440, sub. 11 con posto auto scoperto fg. 1, part. 440, sub. 24 e cantina al fg. 1, part. 440 sub. 22
EUD0612	Palmanova (UD)	viale Stazione, 1	fg. 1, part. 440, sub. 12 con posto auto scoperto fg. 1, part. 440, sub. 25 e cantina al fg. 1, part. 440 sub. 20
EUD0614	Palmanova (UD)	viale Stazione, 1	fg. 1, part. 440, sub. 14 con posto auto scoperto fg. 1, part. 440, sub. 27 e cantina al fg. 1, part. 440 sub. 19
EUD0615	Palmanova (UD)	viale Stazione, 1	fg. 1, part. 440, sub. 15 con posto auto scoperto fg. 1, part. 440, sub. 28 e cantina al fg. 1, part. 440 sub. 21
EUD0616	Palmanova (UD)	viale Stazione, 1	fg. 1, part. 440, sub. 16 con posto auto scoperto fg. 1, part. 440, sub. 29 e cantina al fg. 1, part. 440 sub. 18

EUD0622	PALMANOVA (UD)	viale Stazione, 5	fg. 1, part. 937, sub. 7 con posto auto scoperto al fg. 1, part. 876, sub. 7 e deposito al fg. 1, part. 937, sub. 12
EUD0613	PALMANOVA (UD)	viale Stazione, 1	fg.1, part. 440, sub. 13, con posto auto scoperto al fg. 1, part. 440, sub. 26 e due cantine al fg. 1, part. 440 sub. 23 e 17

14A05211

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «E.N.A.I.P. Puglia – Ente Acli Istruzione Professionale», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005 n. 118»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011 n. 144 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha attribuito alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza in merito allo svolgimento di attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale»;

Vista la sentenza del 15 luglio 2013 n. 135 del Tribunale di Bari con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza dell'Ente E.N.A.I.P. Puglia - Ente Acli Istruzione Professionale;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 maggio 2014, prot. 29/0002436/P;

Decreta:

Art. 1.

1. L'E.N.A.I.P. Puglia - Ente Acli Istruzione Professionale, con sede in Bari, Via De Bellis, 47, c.a.p. 70126, codice fiscale 03707410720 è posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Damiano Somma nato a Bari il 24 gennaio 1978, ivi domiciliato, via Settembrini n. 13 - Mariotto di Bitonto (BA).

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2014

Il Ministro: POLETTI

14A05319

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 2014.

Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;

Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture -Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia aggiornato all'anno 2012, acquisito dall'Osservatorio nazionale della condizione abitativa della Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita ed esaminata la documentazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, pervenuta per il tramite del coordinamento tecnico regionale in materia di politiche abitative, relativa ai provvedimenti regionali che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali;

Considerato che dalla citata documentazione risulta che solo le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania hanno emanato, entro il termine di entrata in vigore della citata legge 28 ottobre 2013, n. 124, norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali, ed impegnato a tal fine proprie risorse;

Considerata l'opportunità di stabilire criteri e priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi, al fine di destinare le somme disponibili per fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo;

Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1 gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI di sottoporre il decreto in argomento alla Conferenza Unificata anziché alla Conferenza Stato-Regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta;

Visti gli esiti delle riunioni tecniche della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, tenutesi in data 17 marzo 2014 e in data 3 aprile 2014;

Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 10 aprile 2014 sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del menzionato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Decreta:

Art. 1.

Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2014

1. La disponibilità del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari per l'annualità 2014 a 20 milioni di euro è ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella seguente tabella:

Regioni e province autonome	provvedimenti di sfratto per morosità emessi	coefficiente % di riparto	riparto 70% Fondo	provvedimenti di sfratto per morosità emessi	coefficiente % di riparto	riparto 30% Fondo
Piemonte	6.043	10,03087	1.404.321,80	6.043	16,25380	975.227,95
Valle d'Aosta	170	0,28219	39.506,60			
Lombardia	11.994	19,90904	2.787.265,60	11.994	32,26015	1.935.608,91
P.A. Trento	194	0,32202	45.082,80	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191		
P.A. Bolzano	72	0,11951	16.731,40	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191		
Veneto	4.329	7,18578	1.006.009,20			
Friuli V.Giulia	1.001	1,66158	232.621,20			
Liguria	2.006	3,32979	466.170,60	2.006	5,39552	323.731,14
Emilia-Romagna	6.476	10,74962	1.504.946,80	6.476	17,41844	1.045.106,11
Toscana	5.502	9,13286	1.278.600,40	5.502	14,79868	887.920,60
Umbria	1.322	2,19441	307.217,40			
Marche	1.200	1,9919	278.866,00	1.200	3,22763	193.657,71
Lazio	7.009	11,63435	1.628.809,00			
Abruzzo	714	1,18518	165.925,20			
Molise	116	0,19255	26.957,00			
Campania	3.958	6,56995	919.793,00	3.958	10,64579	638.747,68
Puglia	3.028	5,02623	703.672,20			
Basilicata	89	0,14773	20.682,20			
Calabria	792	1,31465	184.051,00			
Sicilia	3.596	5,96906	835.668,40			
Sardegna	633	1,05073	147.102,20			
Totale	**60.244**	**100,00**	**14.000.000,00**	**37.179**	**100,00**	**6.000.000,00**

2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi i comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera, cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attività di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

Criterio di definizione di morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3.

Criteri per l'accesso ai contributi

1. Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica che il richiedente:

a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 4.

Dimensionamento dei contributi

1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di euro 8.000,00.

Art. 5.

Priorità nella concessione dei contributi

1. I provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati alla concessione di contributi in favore:

a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;

b) di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;

c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art. 6.

Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica

1. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2762

14A05481

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 giugno 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo dell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, nel 40° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 maggio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo celebrativo dell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, nel 40° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: due milioni e settecentosedicimila francobolli. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta raffigura uno scout che, dall'alto di una loro tipica costruzione, scruta l'orizzonte. In alto a destra è riprodotto il logo «One Way - Agesci Route Nazionale 2014», rappresentativo della Terza Route Nazionale, evento che coincide con il 40° anniversario della fondazione dell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, che avrà luogo dal 1° al 10 agosto e vedrà protagonisti migliaia di giovani dai 16 ai 21 anni. Completano il francobollo le leggende «40° Anniversario della fondazione» e «Associazione guide e scouts cattolici italiani» la scritta «Italia» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A05316

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lisathyone», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 669/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LISATHYONE;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 041360013 e A.I.C. n. 041360025;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LISATHYONE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«600 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 041360013 (in base 10) 17G6NF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«600 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 041360025 (in base 10) 17G6NT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LISATHYONE è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05255

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobramicina EG» (tobramicina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 668/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società EG S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TOBRAMICINA EG (tobramicina);

Vista la domanda con la quale la ditta EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042775015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRAMICINA EG (tobramicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 042775015 (in base 10) 18TDH7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRAMICINA EG (tobramicina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05256

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 667/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società FARMAROC S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale SIRDALUD;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMAROC S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042958013;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIRDALUD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"2 mg compresse" 20 compresse

AIC N. 042958013 (in base 10) 18YZ5X (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIRDALUD è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05257

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levodrop», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 666/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblcato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LEVODROP;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di AIC n. 042149017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEVODROP nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione

"5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce;

AIC N. 042149017 (in base 10) 18694T (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LEVODROP è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05258

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione e regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Certican. (Determina n. 680/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Novartis Farma S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale CERTICAN (everolimus);

Vista la domanda con la quale la società Novartis Farma S.P.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, della nuova indicazione terapeutica per le confezioni con AIC n. 036373025, 036373102 e 036373227;

Vista la notifica di fine procedura SE/H/356/001-006/II/20 trasmessa dalla competente autorità in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 06 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25 marzo 2014;

Vista la deliberazione n. 13 in data 29 aprile 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica:

Trapianto di fegato

Certican è indicato per la profilassi del rigetto d'organo in pazienti sottoposti a trapianto di fegato. Nel trapianto di fegato, Certican deve essere utilizzato in associazione con tacrolimus e corticosteroidi.

del medicinale CERTICAN (everolimus) è rimborsata come segue:

Confezione

60 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg

N. AIC 036373025 (in base 10) 12Q0K1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 115,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 189,80

Confezione

60 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,75 mg

N. AIC 036373102 (in base 10) 12Q0MG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 345,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 569,39

Confezione

60 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg

N. AIC 036373227 (in base 10) 12Q0RC (in base 32)

Classe di rimborsabilità:A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 115,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 189,80

Eliminazione del tetto di spesa a partire dal settembre 2013.

Rimborsabilità dell'indicazione attualmente nella Legge 648/96 "Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti sottoposti a trapianto di fegato".

Riduzione del prezzo dell'8% a partire dal 1° gennaio 2015.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CERTICAN (everolimus) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Modifica stampati con aggiunta di nuova indicazione terapeutica: profilassi del rigetto d'organo in pazienti sottoposti a trapianto di fegato con conseguenti variazioni paragrafi dell'RCP e relative sezioni del Foglio Illustrativo.

Le modifiche implementate rientrano nel caso contemplato dall'art 1 comma 5 della determina n. 371 del 14/04/2014.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05259

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 679/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Congescor (bisoprololo);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042875017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 17 del 27 maggio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CONGESCOR (bisoprololo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg - AIC n. 042875017 (in base 10) 18WG49 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,38.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,88.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Congescor (bisoprololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05260

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Singulair», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 678/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Singulair;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043072014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 17 del 27 maggio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SINGULAIR (montelukast) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse - AIC n. 043072014 (in base 10) 192GJG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa). € 20,54.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Singulair è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05261

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ropivacaina Galenica Senese», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 670/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)

relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ROPIVACAINA GALENICA SENESE (ropivacaina);

Vista la domanda con la quale la ditta industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con numero A.I.C. da 042009011 a 042009151;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROPIVACAINA GALENICA SENESE (ropivacaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 042009011 (in base 10) 1820FM (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 200 ml - A.I.C. n. 042009023 (in base 10) 1820FZ (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 042009035 (in base 10) 1820GC (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml in blister sterile - A.I.C. n. 042009047 (in base 10) 1820GR (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml in blister sterile - A.I.C. n. 042009050 (in base 10) 1820GU (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml in blister sterile - A.I.C. n. 042009062 (in base 10) 1820H6 (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml in blister sterile - A.I.C. n. 042009074 (in base 10) 1820HL (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 042009086 (in base 10) 1820HY (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 042009098 (in base 10) 1820JB (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 042009100 (in base 10) 1820JD (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 042009112 (in base 10) 1820JS (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 042009124 (in base 10) 1820K4 (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml in blister sterile - A.I.C. n. 042009136 (in base 10) 1820KJ (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml in blister sterile - A.I.C. n. 042009148 (in base 10) 1820KW (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml in blister sterile - A.I.C. n. 042009151 (in base 10) 1820KZ (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ROPIVACAINA GALENICA SENESE (ropivacaina) è la seguente:

per le confezioni con numeri A.I.C. 042009062, 042009100 e 042009148:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Per tutte le altre confezioni: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05262

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mometasone Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 671/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA 21 gennaio 2014, n. 128, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2014 - Serie generale - n. 37, Supplemento ordinario n. 13, con cui la società Teva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MOMETASONE TEVA (mometasone);

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con numeri A.I.C. da 042263018 a 042263057;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOMETASONE TEVA (mometasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 10 g/60 erogazioni - A.I.C. n. 042263018 (in base 10) 189SHB (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 18 g/140 erogazioni - A.I.C. n. 042263020 (in base 10) 189SHD (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 2 flaconi in HDPE da 18 g/140 erogazioni - A.I.C. n. 042263032 (in base 10) 189SHS (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in HDPE da 18 g/140 erogazioni - A.I.C. n. 042263044 (in base 10) 189SJ4 (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 18 g/120 erogazioni - A.I.C. n. 042263057 (in base 10) 189SJK (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MOMETASONE TEVA (mometasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05263

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ananase», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 672/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ANANASE (bromelina);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con numero A.I.C. 042838019;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ANANASE (bromelina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 042838019 (in base 10) 18VB03 (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ANANASE (bromelina) è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05264

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cerazette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 673/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Cerazette (desogestrel);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043166014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CERAZETTE (desogestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 28 compresse rivestite in blister - AIC n. 043166014 (in base 10) 195B9Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cerazette (desogestrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05265

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bactroban», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 674/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Bactroban»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042957011;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BACTROBAN nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione: «2% unguento» 1 tubo da 15 g - A.I.C. n. 042957011 (in base 10) 18YY6M (in base 32). Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bactroban» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05266

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3688
Yen	139,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,433
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,79810
Fiorino ungherese	310,43
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1582
Nuovo leu romeno	4,3881
Corona svedese	9,1600
Franco svizzero	1,2138
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4380
Kuna croata	7,5800
Rublo russo	46,8950
Lira turca	2,9066
Dollaro australiano	1,4479
Real brasiliano	3,0349
Dollaro canadese	1,4587
Yuan cinese	8,4883
Dollaro di Hong Kong	10,6083
Rupia indonesiana	16251,94
Shekel israeliano	4,6920
Rupia indiana	82,2307
Won sudcoreano	1384,55
Peso messicano	17,7759
Ringgit malese	4,3893
Dollaro neozelandese	1,5624
Peso filippino	59,764
Dollaro di Singapore	1,7054
Baht tailandese	44,367
Rand sudafricano	14,5848

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05472

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3656
Yen	138,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,432
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,79580
Fiorino ungherese	311,10
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1456
Nuovo leu romeno	4,3864
Corona svedese	9,1574
Franco svizzero	1,2137
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4250
Kuna croata	7,5865
Rublo russo	46,7560
Lira turca	2,9053
Dollaro australiano	1,4447
Real brasiliano	3,0113
Dollaro canadese	1,4535
Yuan cinese	8,4816
Dollaro di Hong Kong	10,5835
Rupia indonesiana	16272,80
Shekel israeliano	4,6774
Rupia indiana	81,3283
Won sudcoreano	1377,92
Peso messicano	17,6777
Ringgit malese	4,3706
Dollaro neozelandese	1,5568
Peso filippino	59,538
Dollaro di Singapore	1,7013
Baht tailandese	44,204
Rand sudafricano	14,6314

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05473

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3646
Yen	139,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,439
Corona danese	7,4569
Lira Sterlina	0,79650
Fiorino ungherese	311,39
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1471
Nuovo leu romeno	4,3888
Corona svedese	9,3286
Franco svizzero	1,2147
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4810
Kuna croata	7,5875
Rublo russo	46,7050
Lira turca	2,9102
Dollaro australiano	1,4552
Real brasiliano	3,0388
Dollaro canadese	1,4530
Yuan cinese	8,4769
Dollaro di Hong Kong	10,5770
Rupia indonesiana	16278,74
Shekel israeliano	4,6704
Rupia indiana	81,3916
Won sudcoreano	1376,98
Peso messicano	17,7357
Ringgit malese	4,3596
Dollaro neozelandese	1,5563
Peso filippino	59,467
Dollaro di Singapore	1,7008
Baht tailandese	44,212
Rand sudafricano	14,7099

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05474

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3588
Yen	138,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,444
Corona danese	7,4566
Lira Sterlina	0,79260
Fiorino ungherese	310,28
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1394
Nuovo leu romeno	4,3895
Corona svedese	9,3129
Franco svizzero	1,2160
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4115
Kuna croata	7,5890
Rublo russo	46,7450
Lira turca	2,8939
Dollaro australiano	1,4529
Real brasiliano	3,0089
Dollaro canadese	1,4451
Yuan cinese	8,4314
Dollaro di Hong Kong	10,5311
Rupia indonesiana	16091,50
Shekel israeliano	4,6445
Rupia indiana	81,1679
Won sudcoreano	1372,56
Peso messicano	17,6284
Ringgit malese	4,3291
Dollaro neozelandese	1,5548
Peso filippino	59,089
Dollaro di Singapore	1,6928
Baht tailandese	44,009
Rand sudafricano	14,6051

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05475

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al Merito di Marina

Con il decreto del Ministro della difesa n. 147, in data 22 maggio 2014, all'Ammiraglio Ispettore Capo Stefano Tortora, nato il 4 dicembre 1951 a Treviso, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Nel corso dell'operazione di rotazione e stabilizzazione del relitto della ex-motonave Costa Concordia, naufragata nelle acque prospicienti il porto dell'Isola del Giglio, l'Ammiraglio, stretto collaboratore del Commissario delegato, ha dato viva testimonianza di elevatissimo impegno, esemplare dedizione e straordinaria competenza tecnica, offrendo, con continuità, un contributo incisivo e altamente qualificato sin dalle prime fasi del tragico evento, esaltando la figura preclara dell'Ufficiale di Marina e del professionista e dando lustro all'immagine della Forza Armata e dell'Italia». Isola del Giglio (GR), 19 settembre 2013.

Con il decreto del Ministro della difesa n. 148, in data 3 giugno 2014, al Primo Maresciallo nocchiere di porto Raffaele Faggiano, nato il 20 settembre 1966 a Salice Salentino (LE), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Comandante di motovedetta impegnata in una difficile operazione notturna di ricerca e soccorso profughi in mare a circa 115 miglia nautiche a sud di Lampedusa, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, soccorreva un gommone quasi completamente sommerso e in procinto di affondare, sul quale si trovavano numerose persone in imminente pericolo di vita e completamente in preda al panico. In tale occasione evidenziava straordinaria e non comune perizia marinaresca, sangue freddo, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo in maniera determinante al salvataggio di 74 naufraghi da morte certa. Fulgido esempio di spiccata professionalità, grande altruismo, abnegazione e senso del dovere, con il suo operato ha dato lustro e decoro alla Marina Militare italiana». Acque Libiche, 18 - 19 aprile 2013.

Con il decreto del Ministro della difesa n. 149, in data 3 giugno 2014, al Secondo Capo nocchiere di porto Sacha Frallicciardi, nato il 31 maggio 1975 a Carrara (MS), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Operatore sommozzatore - recupero naufrago imbarcato su una motovedetta impegnata in una difficile operazione notturna di ricerca e soccorso profughi in mare a circa 115 miglia nautiche a sud di Lampedusa, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, soccorreva un gommone quasi completamente sommerso e in procinto di affondare, sul quale si trovavano numerose persone in imminente pericolo di vita e completamente in preda al panico. In tale occasione evidenziava straordinaria e non comune perizia marinaresca, sangue freddo, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo in maniera determinante al salvataggio di 74 naufraghi da morte certa. Fulgido esempio di spiccata professionalità, grande altruismo, abnegazione e senso del dovere, con il suo operato ha dato lustro e decoro alla Marina Militare italiana». Acque Libiche, 18 - 19 aprile 2013.

Con il decreto del Ministro della difesa n. 150, in data 3 giugno 2014, al Secondo Capo nocchiere di porto Marco Meli, nato il 31 luglio 1976 a Siracusa, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Operatore sommozzatore - recupero naufrago imbarcato su una motovedetta impegnata in una difficile operazione notturna di ricerca e soccorso profughi in mare a circa 115 miglia nautiche a sud di Lampedusa, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, soccorreva un gommone quasi completamente sommerso e in procinto di affondare, sul quale si trovavano numerose persone in imminente pericolo di vita e completamente in preda al panico. In tale occasione evidenziava straordinaria e non comune perizia marinaresca, sangue freddo, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo in maniera determinante al salvataggio di 74 naufraghi da morte certa. Fulgido esempio di spiccata professionalità, grande altruismo, abnegazione e senso del dovere, con il suo operato ha dato lustro e decoro alla Marina Militare italiana». Acque Libiche, 18 - 19 aprile 2013.

Con il decreto del Ministro della difesa n. 151, in data 3 giugno 2014, al Secondo Capo nocchiere di porto Tiziano Rescio, nato il 21 aprile 1974 a Brindisi, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione: «Conduttore di macchine di motovedetta impegnata in una difficile operazione notturna di ricerca e soccorso profughi in mare a circa 115 miglia nautiche a sud di Lampedusa, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, soccorreva un gommone quasi completamente sommerso e in procinto di affondare sul quale si trovavano numerose persone in imminente pericolo di vita e completamente in preda al panico. In tale occasione evidenziava straordinaria e non comune perizia marinaresca, sangue freddo, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo in maniera determinante al salvataggio di 74 naufraghi da morte certa. Fulgido esempio di spiccata professionalità, grande altruismo, abnegazione e senso del dovere, con il suo operato ha dato lustro e decoro alla Marina Militare italiana». Acque Libiche, 18 - 19 aprile 2013.

Con il decreto del Ministro della difesa n. 152, in data 3 giugno 2014, al Sottocapo di 2^ classe nocchiere di porto Pasquale Palmieri, nato il 21 novembre 1980 a Catania, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di coperta di motovedetta impegnata in una difficile operazione notturna di soccorso profughi in mare a circa 115 miglia nautiche a sud di Lampedusa, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, soccorreva un gommone quasi completamente sommerso e in procinto di affondare sul quale si trovavano numerose persone in imminente pericolo di vita e completamente in preda al panico. In tale occasione evidenziava straordinaria e non comune perizia marinaresca, sangue freddo, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo in maniera determinante al salvataggio di 74 naufraghi da morte certa. Fulgido esempio di spiccata professionalità, grande altruismo, abnegazione e senso del dovere, con il suo operato ha dato lustro e decoro alla Marina Militare italiana». Acque Libiche, 18 - 19 aprile 2013.

Con il decreto del Ministro della difesa n. 153, in data 3 giugno 2014, al Sottocapo di 3^ classe nocchiere di porto Andrea Lunardon, nato il 2 ottobre 1983 a Bordighera (IM), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di macchina di motovedetta impegnata in una difficile operazione notturna di soccorso profughi in mare a circa 115 miglia nautiche a sud di Lampedusa, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, soccorreva un gommone quasi completamente sommerso e in procinto di affondare sul quale si trovavano numerose persone in imminente pericolo di vita e completamente in preda al panico. In tale occasione evidenziava straordinaria e non comune perizia marinaresca, sangue freddo, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo in maniera determinante al salvataggio di 74 naufraghi da morte certa. Fulgido esempio di spiccata professionalità, grande altruismo, abnegazione e senso del dovere, con il suo operato ha dato lustro e decoro alla Marina Militare italiana». Acque Libiche, 18 - 19 aprile 2013.

Con il decreto del Ministro della difesa n. 154, in data 3 giugno 2014, al Sottocapo di 3^ classe nocchiere di porto Francesco Tomeo, nato il 2 dicembre 1981 a Messina, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di coperta di motovedetta impegnata in una difficile operazione notturna di soccorso profughi in mare a circa 115 miglia nautiche a sud di Lampedusa, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, soccorreva un gommone quasi completamente sommerso e in procinto di affondare sul quale si trovavano numerose persone in imminente pericolo di vita e completamente in preda al panico. In tale occasione evidenziava straordinaria e non comune perizia marinaresca, sangue freddo, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo in maniera determinante al salvataggio di 74 naufraghi da morte certa. Fulgido esempio di spiccata professionalità, grande altruismo, abnegazione e senso del dovere, con il suo operato ha dato lustro e decoro alla Marina Militare italiana». Acque Libiche, 18 - 19 aprile 2013.

Con il decreto del Ministro della difesa n. 155, in data 3 giugno 2014, al Sottocapo nocchiere di porto Giuseppe La Rosa, nato il 28 luglio 1988 a Ragusa, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione: «Operatore - recupero naufrago imbarcato su una motovedetta impegnata in una difficile operazione notturna di ricerca e soccorso profughi in mare a circa 115 miglia nautiche a sud di Lampedusa, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, soccorreva un gommone quasi completamente sommerso e in procinto di affondare sul quale si trovavano numerose persone in imminente pericolo di vita e completamente in preda al panico. In tale occasione evidenziava straordinaria e non comune perizia marinaresca, sangue freddo, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo in maniera determinante al salvataggio di 74 naufraghi da morte certa. Fulgido esempio di spiccata professionalità, grande altruismo, abnegazione e senso del dovere, con il suo operato ha dato lustro e decoro alla Marina Militare italiana». Acque Libiche, 18 - 19 aprile 2013.

14A05312

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Menfi"

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Esaminata la documentata domanda presentata dall'Associazione dei Viniviticoltori della Doc Menfi, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Menfi", nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 12 giugno 2014 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Menfi".

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQA IV – via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MENFI»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La Denominazione di origine controllata "Menfi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco, anche nelle tipologie vendemmia tardiva, passito e superiore;

Rosso, anche nelle tipologie passito e riserva;

Rosato;

Spumante bianco;

Spumante rosato;

con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Inzolia;

Grillo;

Chardonnay (anche con menzione Superiore e in versione Spumante);

Catarratto (anche con menzione Superiore);

Grecanico (anche con menzione Superiore e in versione Spumante);

Fiano (anche con menzione Superiore);

Damaschino;

Viognier;

Sauvignon;

Pinot grigio;

Vermentino;

Chenin Blanc (anche in versione Spumante);

Moscato Bianco (anche in versione Spumante);

Nero d'Avola (anche con menzione riserva e in versione Rosato);

Perricone (anche con menzione riserva e in versione Rosato);

Frappato (anche in versione Rosato);

Nerello Mascalese (anche in versione Rosato);

Cabernet Franc (anche in versione Rosato);

Merlot (anche in versione Rosato);

Cabernet Sauvignon (anche in versione Rosato);

Syrah (anche con menzione riserva e in versione Rosato);

Pinot Nero (anche in versione Rosato);

Alicante Bouchet (anche in versione Rosato);

Alicante (anche in versione Rosato);

Petit Verdot (anche in versione Rosato);

Aglianico (anche in versione Rosato).

2. La Denominazione di origine controllata "Menfi" è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di massimo due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini della Denominazione di origine controllata "Menfi" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Bianco, anche nella tipologia vendemmia tardiva, passito e superiore;

Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, Chardonnay, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 40% altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia;

Menfi Rosso, Rosso Riserva, Rosato e Passito;

Nero d'Avola, Perricone, Syrah, Merlot Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon, Alicante e Alicante Bouchet, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 40% altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.

Menfi spumante bianco:

Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 40% altri vitigni a bacca bianca (o rossa e nera vinificata in bianco), idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

Menfi spumante rosato:

Nerello Mascalese, Nero d'Avola, Pinot Nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

Menfi con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Inzolia; Grillo; Chardonnay; Catarratto; Grecanico; Fiano; Damaschino; Viognier; Sauvignon; Pinot grigio; Vermentino; Chenin Blanc; Moscato Bianco; Nero d'Avola; Perricone; Frappato; Nerello Mascalese; Cabernet Franc; Merlot; Cabernet Sauvignon; Syrah; Pinot Nero; Alicante Bouchet; Alicante; Petit Verdot; Aglianico per almeno l'85% del corrispondente vitigno.

possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.

La denominazione di origine controllata "Menfi" con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all'art. 1, comma 1, è consentita a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;

il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Menfi" comprende:

tutto il territorio amministrativo del Comune di Menfi (Ag) comprendente i fogli di mappa dal numero 1 al numero 99;

parte del territorio amministrativo del Comune di Sciacca (Ag) limitatamente ai fogli di mappa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 23;

parte del territorio amministrativo del Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) limitatamente ai fogli di mappa 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 67 e 69;

parte del territorio amministrativo del Comune di Castelvetrano (Tp) limitatamente ai fogli di mappa 119, 131, 132, 145, 146, 157 e 168.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1.1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

1.2. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

1.3. Sono escluse le forme di allevamento a tendone. La densità minima per i vigneti esistenti non deve essere inferiore a 2.500 viti per ettaro.

2. Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densità dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.200.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

Produzione	max (t)	New Titolo alcol. nat. minimo Vol%
Bianco	12	11,50
Bianco Superiore	10	12,00
Bianco Vendemmia Tardiva	8	12,00
Bianco passito	8	12,00
Rosso, anche riserva	12	11,50
Rosso passito	8	12,50
Rosato	12	11,50
Spumante bianco	12	10,50
Spumante rosato	12	10,50
Inzolia	12	11,50
Grillo	12	11,50
Chardonnay	11	11,50
Chardonnay superiore	9,5	12,00
Chardonnay Spumante	11	10,50
Catarratto	12	11,50
Catarratto superiore	10	12,00
Grecanico	12	11,00
Grecanico Superiore	10	11,50
Grecanico Spumante	12	10,50
Fiano	10	11,50
Fiano Superiore	9	12,00
Damaschino	12	11,50
Viognier	12	11,50
Sauvignon	11	10,50
Pinot Grigio	11	11,50
Vermentino	12	11,50
Chenin Blanc	12	11,50
Chenin Blanc Spumante	12	10,50
Moscato Bianco	11	10,50
Moscato Bianco Spumante	11	10,50
Nero d'Avola anche riserva	12	12,00
Nero d'Avola Rosato	12	11,50
Perricone anche riserva	12	12,00
Perricone rosato	12	11,50
Frappato	12	12,00
Frappato Rosato	12	11,50
Nerello Mascalese	12	12,00
Nerello Mascalese Rosato	12	11,50
Cabernet Franc	11	12,00
Cabernet Franc Rosato	11	11,50
Merlot	12	12,00
Merlot Rosato	12	11,50
Cabernet Sauvignon	11	12,00

Cabernet Sauv.Rosato	11	11,50
Syrah anche riserva	12	12,00
Syrah Rosato	12	11,50
Pinot Nero	11	12,00
Pinot nero Rosato	11	11,50
Alicante Bouchet	12	12,00
Alicante Bouchet Rosato	12	11,50
Alicante 1212	12	12,00
Alicante Rosato	12	11,50
Petit Verdot	12	12,00
Petit Verdot Rosato	12	11,50
Aglianico	12	12,00
Aglianico Rosato	12	11,50

I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino previsti all'art. 5. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Menfi" solo a partire dal terzo anno dall'impianto.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, laddove previsto, l'affinamento e le operazioni di imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei Comuni confinanti con il Comune di Menfi.

È altresì consentito, ai sensi del citato art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le operazioni di elaborazione e di imbottigliamento dei vini spumanti siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Sicilia.

2. L'elaborazione per la produzione dei vini spumanti deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia o in autoclave.

3. Le tipologie Passito e Vendemmia Tardiva devono essere ottenute con l'appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

5. È ammessa la colmatura dei recipienti dei vini di cui all'art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di uva, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%, per la complessiva durata dell'invecchiamento.

6.1. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

Prod.max	Resa uva/ vino (%)	vino (hl/ ha)
Bianco	70	84
Bianco Vendemmia Tardiva	60	48
Bianco Superiore	70	70
Bianco passito	50	40
Rosso, anche riserva	70	84
Rosso passito	50	40
Rosato	70	84
Spumante bianco	70	84
Spumante rosato	70	84
Inzolia	70	84
Grillo	70	84
Chardonnay	70	77
Chardonnay superiore	70	70
Chardonnay Spumante	70	77
Catarratto	70	84
Catarratto superiore	70	76
Grecanico	70	84
Grecanico superiore	70	76
Grecanico Spumante	70	84
Fiano	70	70
Fiano superiore	70	63
Damaschino	70	84
Viognier	70	84
Sauvignon	70	77
Pinot Grigio	70	77
Vermentino	70	84
Chenin Blanc	70	84
Chenin Blanc Spumante	70	84
Moscato Bianco	70	77
Moscato Bianco Spumante	70	77
Nero d'Avola (anche riserva e Rosato)	70	84
Perricone (anche riserva e Rosato)	70	84
Frappato (anche in versione Rosato)	70	84
Nerello Mascalese (anche in versione Rosato)	70	84
Cabernet franc (anche in versione Rosato)	70	77
Merlot (anche in versione Rosato)	70	84
Cabernet Sauvignon (anche in versione Rosato)	70	77
Syrah (anche riservae Rosato)	70	84
Pinot Nero (anche in versione Rosato)	70	77
Alicante Bouchet (anche in versione Rosato)	70	84
Alicante (anche in versione Rosato)	70	84
Petit Verdot (anche in versione Rosato)	70	84
Aglianico (anche in versione Rosato)	70	84

6.2. Per tutte le tipologie, tranne che le tipologie passito e vendemmia tardiva qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

6.3. Per le tipologie Bianco passito e Rosso passito qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

6.4. Per la tipologia Bianco Vendemmia Tardiva, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

7. Il vino a Denominazione di origine controllata "Menfi" rosso anche con l' indicazione dei vitigni Perricone, Nero d'Avola e Syrah, può riportare la menzione riserva qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni. Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

8. Il vino di origine controllata Menfi Bianco anche con l'indicazione dei vitigni Catarratto, Chardonnay, Fiano e Grecanico può riportare la menzione superiore qualora venga sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1.1. I vini a Denominazione di origine Controllata "MENFI" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, elegante;

sapore: secco, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Bianco Superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, elegante;

sapore: secco, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

Bianco Vendemmia Tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco, al dolce, tipico armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Bianco passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco, al dolce, tipico armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

Bianco Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Rosso anche riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso; tendente al granato nel riserva;

odore: gradevole, fine;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Rosso passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno l'11,00% vol. svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fine, elegante;

sapore: asciutto, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Rosato Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a demisec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Inzolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Grillo:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

odore: elegante, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Chardonnay anche superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 12,00% vol. per il superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Chardonnay Spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Catarratto anche superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 12,00% vol. per il superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Grecanico anche superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 11,50%vol per il superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Grecanico Spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Fiano anche superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 12,00% vol. per il superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Damaschino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Viognier:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
odore: caratteristico, fresco;
sapore: fresco, di medio corpo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Pinot Grigio:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante, fruttato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Vermentino:

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi verdolini;
odore: fine, elegante, fruttato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Chenin Blanc:

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi verdolini;
odore: fine, elegante, fruttato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Chenin Blanc Spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato Bianco:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
odore: aromatico, elegante fruttato;
sapore: pieno, gradevole armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Moscato Bianco Spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Nero d'Avola anche riserva:

colore: rosso rubino, talvolta intenso; tendente al granato nel riserva;
odore: delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;
sapore: secco, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Nero d'Avola Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.

Perricone anche riserva:

colore: rosso rubino intenso;tendente al granato nel riserva;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Perricone Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Frappato:

colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, floreale;
sapore: secco, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Frappato Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Nerello Mascalese:

colore: rosso rubino tenue;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fine;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Nerello Mascalese Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato, con note vegetali;
sapore: asciutto, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Cabernet franc Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: secco, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Merlot Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, caratteristico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Cabernet sauvignon Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Syrah anche riserva:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: secco, intenso, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Syrah Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Pinot Nero:

colore: rosso rubino, talvolta intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;
sapore: secco, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Pinot Nero Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Alicante Bouchet:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Alicante Bouchet Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.

Alicante:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Alicante Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Aglianico:

colore: rosso rubino, talvolta intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;
sapore: secco, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Aglianico Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Petit Verdot:

colore: rosso rubino, talvolta intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;
sapore: secco, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Petit Verdot Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

1.2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

2. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata "Menfi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

3. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito l'uso della denominazione Sicilia quale unità geografica più ampia, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4 del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini della Denominazione di origine controllata "MENFI" devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.

2. Per i vini a Denominazione di origine controllata "MENFI", a esclusione della tipologia riserva, vendemmia tardiva, superiore, passito, spumante e con menzione vigna, è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a due litri e non superiori a 5 litri.

3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende tutto il territorio amministrativo del Comune di Menfi, parte dei territori amministrativi dei Comuni di Sciacca e Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e parte del territorio amministrativo del Comune di Castelvetrano in provincia di Trapani.

I suoli della zona di produzione sono principalmente regosuoli, costituiti da rocce argillose a reazione da neutra ad alcalina; suoli bruni con fino al 35% di argilla, a reazione sub alcalina; litosuoli su tufo calcareo di buona fertilità, talvolta con basso tenore fosforico, elettivi per la vite; vertisuoli, terreni argillosi, poveri di sostanza organica, a reazione sub-alcalina; Suoli rossi mediterranei, argilloso – sabbiosi a reazione sub alcalina; suoli alluvionali freschi, profondi, poco alcalini; suoli bruni, terreni poco argillosi, ricchi di potassio e poveri di altri elementi nutritivi.

Il clima del comprensorio risulta tipicamente mediterraneo con precipitazioni concentrate nel periodo autunno – inverno.

La giacitura è prevalentemente pianeggiante, mentre quella collinare rappresenta il 30% circa del territorio della D.O.C. Menfi.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Il vino "Menfi bianco" è prodotto da gran tempo nei comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Castelvetrano, di antica civiltà vinicola.

Nell'antichità all'interno dell'attuale territorio di Menfi sorgeva l'antica Inycum nota produttrice di vini, la cui "eccellenza" è attestata da Stefano Bisantino che rimarca l'importanza vitivinicola della zona.

La vocazione colturale della vite, unitamente a quella dell'ulivo, esistente nel territorio in questione, era già ben sviluppata al momento della colonizzazione grecomegarese di Selinunte. Le contrade Belìce, Casuzze-Case Nuove, Torrenova, Bonera, Cavarretto, Fiori, testimoniano l'esistenza di numerosissime realtà agricole del periodo greco-selinuntino (VI sec. A.C.), a seguito del ritrovamento di notevoli quantità di frammenti di tegole di copertura abitativa, di urne cinerarie e di anfore vinarie.

Anche dai fondali dell'antistante mare di Capparrina e Porto Palo di Menfi sono emersi reperti di terracotta, quali anfore vinarie, a comprova dell'esistenza di vie d'esportazione dei prodotti della terra di Menfi. Si deduce il persistere di un'intensa attività agricola a vocazione vitivinicola durante il periodo di Roma imperiale, persistenza documentata sul territorio anche dopo lo sfaldamento dell'Impero Romano e durante gran parte del periodo Bizantino. Il Medioevo non ha lasciato alcun elemento di memoria storicamente rilevante, tuttavia si ritiene che le attività agricole legate al settore vitivinicolo, olivicolo e cerealicolo siano perdurate nel tempo, quando l'economia agricola esordisce verso indirizzi più moderni. Intorno ai primi del 900, successivamente alla crisi della viticoltura siciliana causata dalla fillossera, Menfi ha attirato l'interesse dei viticoltori grazie alla sua disposizione lungo le coste mediterranee, ricche di dune sabbiose, dove la capacità di resistenza alla fillossera è maggiore. Di tale interesse ne hanno anche giovato i comuni limitrofi, dove la viticoltura si è ulteriormente consolidata. Dopo il 2° conflitto mondiale gli studiosi del vino dedicano maggiore attenzione ai prodotti vinicoli della zona in argomento. Garoglio, nel suo "Trattato di Enologia" (1953) riporta: "Vini della zona marittima tipo Menfi" e precisa: "si produce nella zona di pianura e collinare del territorio di Sciacca, Santa Margherita di Belice, Montevago e Menfi nella quale prevalgono i terreni silicei, siliceo – calcarei, siliceo – argillosi". E, più avanti, parla del Bianco di Menfi come "Vino ricco di corpo, sapido, armonioso, con spiccate rotondità di gusto, asciutto, che a maturazione inoltrata ha carattere di vino da dolce".

Oggi le produzioni risultano di particolare pregio, considerate le innovazioni della compagine varietale, che hanno permesso la produzione di nuove tipologie di vino che ben si sono adattati alla natura dei suoli, come sopra descritta. L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata; le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare; le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest'ultima adeguatamente differenziate per la tipologia di base, la tipologia passito e riserva, riferita quest'ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni. Così come tradizionali sono le pratiche relative alla vinificazione delle uve a bacca bianca, per i vini spumanti, i rosati ed affinamento della tipologia passito e superiore.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte agli articoli 5 e 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

Il territorio delimitato della DOC Menfi presenta una giacitura più o meno pianeggiante, che, insieme all'esposizione favorevole dei vigneti, concorre a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite. La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC "Menfi". Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale e caldo-asciutto per almeno 5 mesi all'anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si coniugano con la viticoltura di qualità. La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca ellenistica e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC "Menfi". Le varietà presenti sono quelle autoctone e quelle alloctone, introdotte per il rinnovamento della compagine varietale, le quali, nelle condizioni pedo-climatiche della zona in esame, grazie alla capacità tecnica degli imprenditori agricoli del territorio, esprimono al meglio le loro caratteristiche. Le diverse cantine, presenti sul territorio, hanno saputo poi esaltare le produzioni dei vini ottenuti dalla trasformazione delle uve e sono riuscite a fare acquisire agli stessi conoscenza, rinomanza e ottima reputazione a livello internazionale.

Tutte queste pratiche e tecniche tradizionali sono state nell'epoca moderna e contemporanea migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini "Menfi", le cui peculiari caratteristiche sono descritte agli articoli 5 e 6 del disciplinare.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo della struttura di controllo: "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" – via Libertà n. 66 – 90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870; e-mail: irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it

"L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera *c)*.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29.06.2012.

14A05281

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Ocsai srl», in Vignola.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il Consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

OCSAI srl Corso Italia 70 Vignola (MO).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 giugno 2014 .

14A05317

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «Rilevazioni Prove Sicurezza srl», in Cagliari.

Con decreto del Direttore generale della direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 3 giugno 2014 il seguente organismo: Rilevazioni Prove Sicurezza srl Via Stanislao Caboni 10 Cagliari.

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

14A05318

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Costruendo Società Cooperativa», in Rivignano e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1220 dd. 26.06.2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Costruendo Società Cooperativa» con sede in Rivignano, C.F. 02685470300, costituita il 13 gennaio 2012 per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A05313

Liquidazione coatta amministrativa della «Sonorità Diverse Società Cooperativa Sociale», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1221 dd. 26.06.2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Sonorità Diverse Società Cooperativa Sociale» con sede in Trieste, C.F. 01204260325, costituita addì 8 settembre 2011 per rogito notaio dott. Michele Furlani di Staranzano ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, Piazza Goldoni n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A05314

Scioglimento della «Chordata Società Cooperativa», in Cervignano del Friuli e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1222 dd. 26.06.2014 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* c.c., la cooperativa «Chordata Società Cooperativa» con sede in Cervignano del Friuli, C.F. 02596130308, costituita addì 15.01.2010 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con domicilio eletto per la carica in Udine, Via Mantica n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A05315

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-161) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.